

Bruxelles, 4 dicembre 2019
(OR. en)

14824/19

Fascicolo interistituzionale:
2018/0216(COD)

AGRI 593
AGRILEG 210
AGRIFIN 86
AGRISTR 80
AGRIORG 94
CODEC 1734
CADREFIN 401

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	9645/18 + COR 1 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <i>- Proposte redazionali della presidenza</i>

Delegations will find in the Annex the consolidated Finnish Presidency drafting suggestions on the abovementioned proposal.

Compared to the Commission proposal, the added text is marked in **bold and underlined** and [...] is used for deleted text.

SUGGERIMENTI REDAZIONALI DELLA PRESIDENZA IN MERITO ALLA

proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato allo stesso,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

¹ GU C del , pag. .

visto il parere del Comitato delle regioni²,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

[I considerando saranno esaminati in una fase successiva]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

² GU C del , pag. .

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DISPOSIZIONI APPLICABILI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:
 - a) gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune (PAC), nonché i relativi indicatori;
 - b) i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di finanziamento;
 - c) i piani strategici della PAC da redigere da parte degli Stati membri per fissare i target finali, [...] **precisare le condizioni degli** interventi e assegnare le risorse finanziarie, in linea con gli obiettivi specifici e le esigenze individuate;
 - d) il coordinamento e la governance, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.
2. Il presente regolamento si applica al sostegno finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1° gennaio ~~{2021}~~ al 31 dicembre 2027 (**"periodo {2021}-2027"**).

Articolo 2
Disposizioni applicabili

1. Il regolamento (UE) [RO] del Parlamento europeo e del Consiglio³ e le disposizioni adottate conformemente a tale regolamento si applicano al sostegno fornito a norma del presente regolamento.
2. Il titolo II, capo III, il titolo III, capo II, e gli articoli 41 e 43 del regolamento (UE) [RDC] del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ si applicano al sostegno finanziato dal FEASR a norma del presente regolamento.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini [...] del presente regolamento si intende per:

- a) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea (TUE) in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale [...] **determinata** dagli Stati membri **ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento;**
- b) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- c) "intervento": uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate dagli Stati membri nei piani strategici della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal presente regolamento;

³ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] [titolo completo] (GU L ...).

⁴ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] [titolo completo] (GU L ...).

- d) "aliquota di sostegno": l'aliquota del contributo pubblico al finanziamento di un intervento; nel caso di strumenti finanziari si riferisce all'equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all'articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione⁵;

d bis) "spesa pubblica": qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

- e) "fondi di mutualizzazione": un regime riconosciuto dallo Stato membro in conformità della legislazione nazionale che consente agli agricoltori riconosciuti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche, **in termini di volume o valore, o qualora sostengano costi connessi all'attuazione di misure volte a lottare contro le malattie degli animali o contro gli organismi nocivi ai vegetali.**

- f) "operazione":

- i) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito [...] **del piano strategico della PAC** in questione;
- ii) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo di un [...] **piano strategico della PAC** a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

⁵ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

- g) "organismo intermedio": qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, **compresi enti regionali o locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative**, che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione **o di un'autorità di gestione a livello regionale di cui all'articolo 110, paragrafo 1, secondo comma**, o che svolge mansioni per conto di tale autorità;
- h) "beneficiario", nel caso dei tipi di interventi per lo sviluppo rurale **di cui all'articolo 64**:
- i) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica [...], una persona fisica **o un gruppo di persone fisiche o giuridiche**, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
 - ii) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'[...] **impresa** che riceve l'aiuto;
 - iii) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;
- i) "target finali": valori [...] **prestabiliti** da conseguire al termine del periodo in relazione agli indicatori di risultato compresi in un obiettivo specifico;
- j) "target intermedi": [...] valori intermedi [...] **prestabiliti per uno specifico esercizio** da conseguire entro una determinata scadenza temporale del piano strategico della PAC in relazione agli indicatori **di risultato** compresi in un obiettivo specifico;
- k) **"AKIS" (Agricultural Knowledge and Innovation System - "sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo): combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati.**

Articolo 4

Definizioni **e condizioni** da formulare nei piani strategici della PAC

1. Gli Stati membri fissano nel piano strategico della PAC **almeno** le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile [...] e giovane agricoltore, **e relative condizioni, sulla base dei seguenti elementi**:
 - a) l'"attività agricola" è [...] **determinata** in modo da includere la produzione dei prodotti agricoli, **ad eccezione dei prodotti della pesca**, elencati nell'allegato I del TFUE, [...] **come pure** la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida, e il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti;
 - b) la "superficie agricola" è [...] **determinata** in modo da includere i seminativi, le colture permanenti e i prati permanenti. I termini "seminativo", "colture permanenti" e "prato permanente" sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell'ambito del seguente quadro:
 - i) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio⁶, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio⁷, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e **dell'articolo 28 o dell'articolo 65 o della norma BCAA 9 di cui all'allegato III** del presente regolamento;

⁶ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

⁷ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

- ii) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- iii) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno **utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non** compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, **nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non lavorato né arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per mangimi, purché [...] l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti; [...] Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente uno dei terreni seguenti:**
- **il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;**
 - **il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio;**
- c) ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, l'"ettaro ammissibile" è [...] **determinato** in modo da comprendere [...]:

- i) qualsiasi superficie agricola dell'azienda che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, sia utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole, e che sia a disposizione dell'agricoltore. In casi debitamente giustificati per ragioni ambientali o connesse al clima, gli Stati membri possono decidere che gli ettari ammissibili;

- [...] comprendono anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni, o

- non comprendono le superfici agricole risultanti dalla conversione di superfici non agricole laddove tale conversione abbia un impatto negativo sul clima o sull'ambiente [...];

i bis) qualsiasi superficie dell'azienda:

- che presenta elementi caratteristici del paesaggio soggetti all'obbligo di mantenimento ai sensi della norma BCAA 9 di cui all'allegato III;

- che è utilizzata per raggiungere la quota minima di superficie agricola destinata a elementi non produttivi ai sensi della norma BCAA 9;

- che, per la durata del corrispondente impegno dell'agricoltore, è stabilita o mantenuta sulla scorta di un regime ecologico di cui all'articolo 28.

Gli Stati membri possono decidere che gli ettari ammissibili contengano anche altri elementi caratteristici del paesaggio, a condizione che non ostacolino indebitamente l'esercizio dell'attività agricola. Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, gli Stati membri possono decidere di applicare coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie considerata ammissibile.

ii) **qualsiasi superficie dell'azienda** che abbia dato diritto a pagamenti a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento o del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che [...] **non sia** un "ettaro ammissibile" [...] **secondo quanto determinato dagli Stati membri sulla base dei punti i) e i bis) della presente lettera:**

- _____ in seguito [...] **all'applicazione** delle direttive 92/43/CEE₂ [...] 2009/147/CE o [...] 2000/60/CE **alla superficie stessa;**

- **in seguito all'attuazione di una norma nel quadro della norma BCAA 2 di cui all'allegato III del presente regolamento;**

- per la durata [...] di un impegno di **imboschimento** del singolo agricoltore [...] a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 **o dell'articolo 65 o 68 del presente regolamento,** oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o **all'articolo 65 o [...] 68** del presente regolamento;
- per la durata [...] di un impegno **di ritiro dalla produzione da parte** del singolo agricoltore [...] a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell'articolo 65 del presente regolamento.

Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%;

- d) [...]
 - e) il "giovane agricoltore" è [...] **determinato** in modo da prevedere:
 - i) un limite massimo di età non superiore a 40 anni;
 - ii) le condizioni per essere "capo dell'azienda" _ [...]
- [...]

Gli Stati membri possono includere ulteriori requisiti oggettivi e non discriminatori in termini di formazione e competenze adeguate.

1 bis. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri possono decidere di applicare l'articolo 15 bis, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 22, paragrafo 5, l'articolo 24, paragrafo 1, l'articolo 28, paragrafo 2, l'articolo 29, paragrafo 1, l'articolo 34, l'articolo 66, paragrafo 2 e l'articolo 70, paragrafo 2 solo agli "agricoltori veri e propri" determinati conformemente al secondo comma.

Gli Stati membri possono stabilire nei propri piani strategici della PAC quali agricoltori sono da considerarsi "agricoltori veri e propri" in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Nel caso in cui gli Stati membri considerino agricoltori veri e propri gli agricoltori che per l'anno precedente non hanno ricevuto pagamenti diretti superiori a un determinato importo, tale importo non è superiore a 5 000 EUR.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e con la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità del paragrafo 1, lettera c), al fine di tutelare la salute pubblica.

TITOLO II

OBIETTIVI E INDICATORI

Articolo 5

Obiettivi generali

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- a) promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;
- b) rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima;
- c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernare il settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

Articolo 6

Obiettivi specifici

[...] Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante i seguenti obiettivi specifici:

- a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare;
- b) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

- c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;
- d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell'energia sostenibile;
- e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria;
- f) contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- g) attirare **e sostenere** i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;
- h) promuovere l'occupazione, la crescita, **la parità di genere**, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, inclusa la bioeconomia e la **silvicoltura** sostenibile;
- i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani [...] **e nutrienti [...]** **prodotti in modo sostenibile**, sprechi alimentari e benessere degli animali.

[...]

Articolo 7

Indicatori

1. Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 [...], è valutato sulla base degli indicatori comuni di output, di risultato, di impatto **e di contesto che figurano nell'allegato I**. [...] **Tali** indicatori comuni **includono**:
 - a) indicatori di output relativi agli output realizzati dagli interventi sostenuti;

- b) indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione e utilizzati per la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione a tali obiettivi specifici nei piani strategici della PAC e per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali [...];
- c) indicatori di impatto riferiti agli obiettivi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 [...] e utilizzati nell'ambito dei piani strategici della PAC e della PAC;

d) indicatori di contesto di cui all'articolo 103, paragrafo 2, ed elencati nell'allegato I.

[...]

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che modificano l'allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di output, di risultato [...], di impatto e **di contesto; tale potere è strettamente limitato ad affrontare i problemi tecnici sollevati dagli Stati membri riguardo all'**[...] applicazione **di tali indicatori** [...].

TITOLO III

REQUISITI COMUNI E TIPI DI INTERVENTI

CAPO I

REQUISITI COMUNI

SEZIONE 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 8

[...] Approccio strategico

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi basati sui tipi di interventi di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità **della rispettiva valutazione delle esigenze e** dei requisiti comuni di cui al presente capo.

Articolo 9

Principi generali

Gli Stati membri elaborano gli interventi dei propri piani strategici della PAC **e le norme BCAA di cui all'articolo 12** conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi generali del diritto dell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che gli interventi **e le norme BCAA di cui all'articolo 12** siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, siano compatibili con il mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell'Unione ai beneficiari [...] **conformemente al** piano strategico della PAC [...] come pure ai principi e ai requisiti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) [RO].

Articolo 10

Sostegno interno nel quadro dell'OMC

1. Gli Stati membri [...] **elaborano** gli interventi basati sui tipi di interventi elencati nell'allegato II del presente regolamento, incluse le definizioni **e le condizioni** [...] di cui all'articolo 4, [...] **in modo tale che siano conformi ai criteri** dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

[...] **In particolare, il** sostegno di base al reddito per la sostenibilità, [...] **il** sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, [...] il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e [...] i regimi per il clima e l'ambiente **sono conformi ai criteri dei punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato II del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, gli specifici punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato II del presente regolamento sono indicativi e tali interventi** possono invece attenersi a un altro punto dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, se giustificato nel piano strategico della PAC.

2. [...] *

* Aggiungere alla fine del considerando 20: **"In particolare, il pagamento specifico per il cotone di cui al presente regolamento dovrebbe essere concepito in modo tale da rispettare le disposizioni della "scatola blu"."**

SEZIONE 2

CONDIZIONALITÀ

Articolo 11

Principio e ambito d'applicazione

1. Gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa **agli agricoltori e ad altri** beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del presente titolo o premi annuali a titolo degli articoli 65, 66 e 67 e che non sono conformi ai requisiti di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme **BCAA** [...] stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici:
 - a) il clima e l'ambiente;
 - b) la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante;
 - c) il benessere degli animali.
2. [...]
3. Gli atti giuridici di cui all'allegato III riguardanti i requisiti di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri.
4. Ai fini della presente sezione per "requisito di gestione obbligatorio" si intende ciascuno dei requisiti di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e citati nell'allegato III con riferimento a un determinato atto giuridico, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.

Articolo 12

Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri [...] **stabiliscono**, a livello nazionale o regionale, norme minime per **gli agricoltori e altri** beneficiari per **ciascuna norma BCAA di cui all'allegato III**, in linea con il principale obiettivo delle norme di cui a **tale** allegato [...]. **Nel definire tali norme, gli Stati membri tengono** conto, **se del caso, delle dimensioni aziendali, delle strutture aziendali**, delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, dei metodi colturali in uso, dell'utilizzazione del suolo [...], **come la quota di superfici forestali**, [...] delle pratiche agronomiche [...] **e delle specificità delle regioni ultraperiferiche**.
2. Per quanto riguarda gli obiettivi principali di cui all'allegato III, gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive a quelle previste in detto allegato per tali obiettivi principali. Gli Stati membri non definiscono tuttavia norme minime per obiettivi principali diversi da quelli di cui all'allegato III*.
3. [...]

[...]

* Precisazione supplementare nel considerando 22: "**Le norme nazionali possono avere differenti configurazioni regionali o essere destinate specificamente a determinate zone o aziende qualora tali adeguamenti siano giustificati in virtù delle differenti caratteristiche della zona o delle aziende in questione.**"

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme [...] **volte a garantire parità di condizioni per quanto riguarda il metodo di calcolo, prevedendo nel contempo la possibilità di adattare la percentuale riportata nella norma** BCAA 1 di cui all'allegato III [...].

SEZIONE 3

SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE

Articolo 13

Servizi di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri includono nel piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza **pubblici o privati** per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di gestione della terra e dell'azienda ("servizi di consulenza aziendale"). **Gli Stati membri possono avvalersi dei sistemi già in vigore.**
2. I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite la ricerca e l'innovazione. Essi sono integrati [...] negli AKIS [...].
3. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza aziendale fornita sia imparziale e che i consulenti siano esenti da conflitti di interesse.

4. I servizi di consulenza aziendale contemplano come minimo:

- a) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per [...] **gli interventi**, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;
- b) i requisiti [...] **stabiliti** dagli Stati membri per attuare la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2008/50/CE, la direttiva (UE) 2016/2284, il regolamento (UE) 2016/2031, il regolamento (UE) 2016/429, l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ nonché la direttiva 2009/128/CE;
- c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica"⁹;
- d) la gestione del rischio [...];
- e) il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114;
- f) [...] lo sviluppo delle tecnologie digitali nell'agricoltura e nelle aree rurali di cui all'articolo 102, lettera b);

⁸ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁹ "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica" (COM(2017) 339 final).

f bis) al più tardi a partire dal {2023}, l'utilizzo dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che sarà sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri. Si tratta di un'applicazione digitale che fornirà un bilancio dei nutrienti sulla base delle pertinenti informazioni dell'azienda, dei requisiti legali relativi ai nutrienti e delle informazioni disponibili ricavate dalle analisi del suolo. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare un altro strumento digitale che persegua in medesimi obiettivi. La Commissione può sostenere gli Stati membri in relazione ai requisiti relativi all'archiviazione dei dati e ai servizi di trattamento.

CAPO II

TIPI DI INTERVENTI SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI

SEZIONE 1

TIPI DI INTERVENTI, [...] RIDUZIONE E REQUISITI MINIMI

Articolo 14

Tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti

[...] **1.** I tipi di interventi di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati.

[...] **2.** I pagamenti diretti disaccoppiati sono i seguenti:

- a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- b) il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- d) i regimi per il clima e l'ambiente.

[...] **3.** I pagamenti diretti accoppiati sono i seguenti:

- a) il sostegno accoppiato al reddito;
- b) il pagamento specifico per il cotone.

Articolo 15
Riduzione dei pagamenti

1. [Gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti superiori a [60 000] EUR da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile come segue:
 - a) di almeno il [25]% per lo scaglione tra [60 000 e EUR 75 000];
 - b) di almeno il [50]% per lo scaglione tra [75 000 e EUR 90 000];
 - c) di almeno il [75]% per lo scaglione tra [90 000 e EUR 100 000];
 - d) del [100]% per l'importo superiore a [100 000] EUR.]
2. Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri [...] **possono sottrarre** dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile:
 - a) le retribuzioni connesse a un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore, comprese le imposte e gli oneri sociali sul lavoro; [...]
 - b) l'equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un'attività agricola praticata da persone che lavorano nell'azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all'importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell'azienda agricola.

Per calcolare gli importi di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano **il metodo ulteriormente precisato nei rispettivi piani strategici della PAC** [...] .

3. Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è utilizzato principalmente per contribuire al finanziamento del sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, **se applicato dallo Stato membro**, e successivamente degli altri interventi che rientrano nei pagamenti diretti disaccoppiati.

Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di interventi nell'ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR fa parte delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel 2023 in conformità dell'articolo 90. Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui all'articolo 90.

4. [...] **La** Commissione [...] **può** adottare atti [...] **di esecuzione** [...] **per stabilire condizioni uniformi** per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui al paragrafo 1 al fine di [...] **prevedere norme dettagliate in merito alla** distribuzione dei fondi [...] **agli agricoltori** che ne hanno diritto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 15 bis

Requisiti minimi

- 1. Gli Stati membri fissano una superficie minima e non concedono pagamenti diretti agli agricoltori se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti è inferiore a tale superficie minima.**

In alternativa, gli Stati membri possono fissare un importo minimo dei pagamenti diretti che possono essere corrisposti a un agricoltore.

Qualora uno Stato membro abbia deciso di fissare una superficie minima ai sensi del primo comma, esso stabilisce comunque un importo minimo ai sensi del secondo comma per gli agricoltori che ricevono un sostegno accoppiato connesso agli animali e che detengono un numero di ettari inferiore a detta superficie minima.

Quando fissano la superficie minima o l'importo minimo, gli Stati membri mirano a garantire che i pagamenti diretti possano essere concessi agli agricoltori unicamente se:

- a) la gestione dei pagamenti corrispondenti non comporta eccessivi oneri amministrativi; e
- b) gli importi corrispondenti danno un contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, ai quali i pagamenti diretti contribuiscono.

2. Lo Stato membro interessato può decidere di non applicare il presente articolo alle isole minori del Mar Egeo.

SEZIONE 2

PAGAMENTI DIRETTI DISACCOPIATI

SOTTOSEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

*Requisiti [...] **generali** per beneficiare di pagamenti diretti disaccoppiati*

1. Gli Stati membri concedono pagamenti diretti disaccoppiati alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

SOTTOSEZIONE 2

SOSTEGNO DI BASE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ

Articolo 17

Norme generali

1. Gli Stati membri prevedono un sostegno di base al reddito per la sostenibilità ("sostegno di base al reddito") alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e ulteriormente specificate nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri prevedono un sostegno di base al reddito sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.
3. Fatti salvi gli articoli da 19 a 24, il sostegno di base al reddito è concesso per ogni ettaro ammissibile dichiarato da un agricoltore [...].

Articolo 18

Importo del sostegno per ettaro

1. A meno che gli Stati membri non decidano di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 19, il sostegno è versato sotto forma di un importo uniforme per ettaro.
2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare l'importo del sostegno di base al reddito per ettaro per i diversi gruppi di territori che presentano condizioni socioeconomiche o agronomiche analoghe, **comprese forme tradizionali di agricoltura quali il pascolo estensivo**.

Articolo 19

Diritti all'aiuto

1. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono decidere di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto a norma degli articoli da 20 a 24 del presente regolamento.
2. Se gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 decidono di non concedere **più** il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti all'aiuto assegnati a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 scadono il 31 dicembre [...] **dell'anno che precede quello a partire dal quale deve applicarsi la decisione**.

Articolo 20

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza*

1. Gli Stati membri determinano il valore unitario dei diritti all'aiuto prima della convergenza in conformità del presente articolo mediante l'adeguamento del valore dei diritti all'aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno di domanda 2020, e il relativo pagamento per le pratiche colturali benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l'anno di domanda 2020.
2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2.
3. **Ciascuno Stato membro** [...], entro e non oltre l'anno di domanda 2026, **fissa** un livello massimo per il valore dei **singoli** diritti all'aiuto per lo Stato membro o per ciascun gruppo di territori [...] di cui [...] **all'**articolo 18, paragrafo 2.
4. Se il valore dei diritti all'aiuto stabilito ai sensi del paragrafo 1 non è uniforme all'interno di uno stesso Stato membro o all'interno di uno stesso gruppo di territori [...] **di cui** all'articolo 18, paragrafo 2, [...] **lo Stato membro interessato assicura** una convergenza del valore dei diritti all'aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l'anno di domanda 2026.
5. Ai fini del paragrafo 4, **ciascuno Stato membro** [...] **assicura** che, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto abbiano un valore pari almeno al 75% dell'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel **rispettivo** piano strategico della PAC [...] **approvato** in conformità dell'articolo 106 [...] per lo Stato membro o per i territori [...] **di cui all'**articolo 18, paragrafo 2.

* Si noti che nell'articolo 5 della proposta di "regolamento transitorio" è contenuta una "clausola di amnistia" (riguardante la legittimità e la regolarità dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori in conformità delle norme attuali).

6. Gli Stati membri finanziano gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 mediante l'utilizzo di qualsiasi [...] **importo che risulti disponibile attraverso l'applicazione del paragrafo 3** e, ove necessario, mediante la riduzione della differenza tra il valore unitario dei diritti all'aiuto determinato in conformità del paragrafo 1 e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC [...] **approvato** in conformità dell'articolo 106 [...] per lo Stato membro o per i territori [...] **di cui all'**articolo 18, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all'aiuto con un valore determinato in conformità del paragrafo 1 che eccedono l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC [...] **approvato** in conformità dell'articolo 106 [...] per lo Stato membro o per i territori [...] **di cui all'**articolo 18, paragrafo 2.

7. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità del paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere inferiore al 30%.

Articolo 21

Attivazione dei diritti all'aiuto

1. Gli Stati membri **che hanno deciso di concedere un sostegno sulla base dei diritti all'aiuto** concedono **il sostegno di base al reddito** agli agricoltori [...] che detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, [...] al momento dell'attivazione di tali diritti all'aiuto. Gli Stati membri garantiscono che, ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto, gli agricoltori [...] dichiarino gli ettari ammissibili coperti da ciascun diritto all'aiuto.

2. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto, anche in caso di successione ereditaria effettiva o anticipata, siano attivati soltanto nello Stato membro o nel gruppo di territori [...] **di cui all'**articolo 18, paragrafo 2, in cui sono stati assegnati.
3. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto attivati conferiscano un diritto al pagamento basato sull'importo ivi definito.

Articolo 22

Riserve per i diritti all'aiuto

1. Ciascuno Stato membro che decide di concedere un sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto deve gestire una riserva nazionale.
2. In deroga al paragrafo 1, se decidono di differenziare il sostegno di base al reddito in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere di tenere una riserva per ciascun gruppo di territori [...] **di cui** a tale articolo.
3. **Se decidono di applicare la definizione di "agricoltore vero e proprio" e le relative le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri** garantiscono che i diritti all'aiuto provenienti dalla riserva siano assegnati solo [...] **a tali** agricoltori [...].
4. Gli Stati membri utilizzano la riserva in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto alle seguenti categorie di agricoltori:
 - a) giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda;
 - b) agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda in qualità di capo dell'azienda e che dispongono di una formazione appropriata o che hanno acquisito le necessarie capacità [...] **determinate** dagli Stati membri per i giovani agricoltori.

5. Gli Stati membri assegnano diritti all'aiuto, o aumentano il valore dei diritti all'aiuto esistenti, [...] **agli** agricoltori [...] che ne hanno diritto in forza di una sentenza definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dall'autorità competente di uno Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che tali agricoltori [...] ricevano il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti in detta sentenza o provvedimento a una data fissata dallo Stato membro.
6. Gli Stati membri garantiscono che la riserva sia alimentata mediante una riduzione lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto nel caso in cui non sia sufficiente a coprire l'assegnazione di tali diritti conformemente ai paragrafi 4 e 5.
7. Gli Stati membri possono fissare norme supplementari per l'utilizzo della riserva e i casi che farebbero scattare l'alimentazione. [...] **Se la riserva è alimentata da** una riduzione lineare del valore [...] **dei** diritti all'aiuto, **tale riduzione lineare si applica a tutti i diritti all'aiuto a livello nazionale oppure, se gli Stati membri applicano la deroga prevista al paragrafo 2, a livello del relativo gruppo di territori di cui all'articolo 18, paragrafo 2.**
8. Gli Stati membri fissano il valore dei nuovi diritti all'aiuto assegnati dalla riserva al valore medio nazionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione o al valore medio dei diritti all'aiuto di ciascun gruppo di territori [...] **di cui all'**articolo 18, paragrafo 2, nell'anno di assegnazione.
9. Gli Stati membri possono decidere di aumentare il valore dei diritti all'aiuto esistenti fino al valore medio nazionale nell'anno di assegnazione o fino al valore medio di ciascun gruppo di territori [...] **di cui all'**articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 23

[...] Competenze di esecuzione

[...] **La** Commissione [...] **può** adottare atti [...] **di esecuzione per stabilire condizioni uniformi** concernenti:

a) la costituzione della riserva;

[...]

c) il contenuto della dichiarazione e i requisiti per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 24

Trasferimento di diritti all'aiuto

1. Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore [...] **stabilito nello stesso Stato membro**.
2. Se gli Stati membri decidono di differenziare il sostegno di base al reddito in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, i diritti all'aiuto sono trasferiti solo all'interno del gruppo di territori in cui sono stati assegnati.

Articolo 25

Aiuti [...] per i piccoli agricoltori

Gli Stati membri possono concedere aiuti ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, mediante una somma forfettaria **o un importo per ettaro, fino a un limite di ettari che deve essere fissato dagli Stati membri**, in sostituzione dei pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.

Gli Stati membri possono decidere di fissare importi forfettari o importi per ettaro diversi in funzione di diverse soglie basate sulla superficie.

SOTTOSEZIONE 3

SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO

Articolo 26

Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

1. Gli Stati membri [...] **possono prevedere** un sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità ("sostegno redistributivo al reddito") alle condizioni stabilite nel presente articolo e ulteriormente specificate nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri **che mettono in atto il sostegno redistributivo al reddito** garantiscono la redistribuzione [...] **dei pagamenti diretti** dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno redistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.

3. Gli Stati membri **che mettono in atto il sostegno redistributivo al reddito** fissano, **a livello nazionale o regionale, eventualmente per i gruppi di territori definiti a norma dell'articolo 18, paragrafo 2,** un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno redistributivo al reddito.
4. L'importo per ettaro previsto per un dato anno di domanda non supera l'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro per tale anno di domanda.
5. L'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro è definito come il rapporto tra il massimale nazionale per i pagamenti diretti per un dato anno di domanda di cui all'allegato IV e il totale degli output previsti – espresso in numero di ettari – per il sostegno di base al reddito per tale anno di domanda.

Articolo 27

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

1. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. Nell'ambito del loro obbligo di contribuire all'obiettivo specifico [...] di cui all'articolo 6, [...] lettera g), e di destinare **a tale obiettivo, in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, un importo minimo, come indicato nell'allegato X,** [...] gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda e che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.

Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo agli agricoltori che hanno ricevuto sostegno a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante durata del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo.

3. Il sostegno al reddito complementare per i giovani agricoltori assume la forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile **o di un importo forfettario. Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo soltanto a un numero massimo di ettari per giovane agricoltore.**

SOTTOSEZIONE 4

REGIMI PER IL CLIMA E L'AMBIENTE

Articolo 28

Regimi per il clima e l'ambiente

1. Gli Stati membri {forniscono} un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l'ambiente ("regimi ecologici") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri {sostengono}, [...] **a norma del presente articolo**, gli agricoltori [...] **o i gruppi di agricoltori** che si impegnano ad applicare, sugli ettari ammissibili, pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. **Se gli Stati membri decidono di applicare il paragrafo 6, lettera b), del presente articolo, possono essere assunti impegni relativi agli ettari ammissibili o alle unità di bestiame.**
3. Gli Stati membri definiscono l'elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. **Tali pratiche sono concepite per soddisfare uno o più obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, lettere d), e) ed f), e possono anche contribuire anche obiettivi di cui alle lettere h) e i) del medesimo articolo.**

4. [...]
5. [...] **A norma del presente articolo**, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:
- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle [...] norme **BCAA** [...] stabilite ai sensi del capo I, sezione 2, del presente titolo;
 - b) vanno al di là dei requisiti minimi **pertinenti** relativi all'uso di [...] prodotti **fertilizzanti** e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;
 - c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
 - d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 65.
6. Il sostegno per **uno specifico regime ecologico** è concesso come pagamento annuale per [...] **tutti gli ettari ammissibili o per gli ettari ammissibili coperti dal regime ecologico.** [...] **I pagamenti sono concessi** sotto forma di:
- a) pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2^{*}; o

* Da valutare per un considerando: "incentivare e remunerare la fornitura di servizi ecosistemici per mezzo di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente".

- b) pagamenti a totale o parziale compensazione **degli agricoltori o di gruppi di agricoltori** per la totalità o una parte dei costi supplementari sostenuti e per il mancato guadagno a seguito degli impegni [...] **presi, calcolati** a norma dell'articolo [...] **76**.

I pagamenti concessi a norma della lettera b) possono anche assumere la forma di un pagamento annuale per le unità di bestiame oggetto di regimi ecologici e possono coprire i costi di transazione.

[...]

[...]

SEZIONE 3

PAGAMENTI DIRETTI ACCOPPIATI

SOTTOSEZIONE 1

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO

Articolo 29

Norme generali

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori [...] alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, elencati all'articolo 30, ad affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità.

3. Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro o capo di bestiame.

Articolo 30

Ambito di applicazione

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso soltanto ai seguenti settori e produzioni o tipi specifici di attività agricola, nella misura in cui siano importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi, **miscugli di legumi ed erba**, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida e altre colture non alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la fabbricazione di prodotti che hanno il potenziale di sostituire i materiali fossili.

Articolo 31

Ammissibilità

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno definito come ettari ammissibili.

2. Se il sostegno accoppiato al reddito riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati membri [...] **stabiliscono** come condizioni di ammissibilità per il sostegno i requisiti di identificazione e di registrazione degli animali in conformità, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ o del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio¹¹. Tuttavia, fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, i bovini o gli ovini e i caprini sono considerati ammissibili al sostegno nella misura in cui i requisiti di identificazione e registrazione sono rispettati entro una determinata data nell'anno di domanda in questione che deve essere fissata dagli Stati membri.

Articolo 32

*[...] **Poteri delegati***

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento per quanto riguarda le misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito risentano degli squilibri strutturali del mercato in un determinato settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno accoppiato al reddito possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso tale sostegno in un precedente periodo di riferimento.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

¹¹ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

Articolo 33

Esecuzione del memorandum d'intesa [...] sui semi oleaginosi

1. Se l'intervento di sostegno accoppiato al reddito riguarda una parte o la totalità dei semi oleaginosi di cui all'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi¹², la superficie totale sovvenzionata in base agli output previsti inclusi nei piani strategici della PAC degli Stati membri interessati non può superare la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione al fine di assicurare la conformità con gli impegni assunti a livello internazionale.

Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano una superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato membro della superficie coltivata media nell'Unione nei cinque anni precedenti l'anno di entrata in vigore del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

2. Ogni Stato membro che intenda concedere un sostegno accoppiato al reddito per i semi oleaginosi interessati dal memorandum d'intesa di cui al paragrafo 1 indica gli output previsti in termini di ettari nella propria proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 106, paragrafo 1.

¹² Memorandum d'intesa, tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, sui semi oleaginosi, nell'ambito del GATT (GU L 147 del 18.6.1993).

Se a seguito della comunicazione di tutti gli output previsti da parte degli Stati membri si supera la superficie massima sovvenzionata per l'intera Unione, la Commissione calcola, per ciascuno Stato membro che comunica un eccesso rispetto alla superficie di riferimento, un coefficiente di riduzione proporzionale all'eccesso di output previsti. Ciò dà luogo a un adeguamento della superficie massima sovvenzionata per l'intera Unione di cui al paragrafo 1. La Commissione informa ciascuno Stato membro interessato di tale coefficiente di riduzione nelle proprie osservazioni al piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 106, paragrafo 3. Il coefficiente di riduzione per ciascuno Stato membro è fissato nell'atto di esecuzione con cui la Commissione approva il relativo piano strategico della PAC di cui all'articolo 106, paragrafo 6.

Gli Stati membri non possono modificare la rispettiva superficie sovvenzionata di propria iniziativa dopo la data di cui all'articolo 106, paragrafo 1.

3. Se intendono aumentare gli output previsti di cui al paragrafo 1 approvati dalla Commissione nei piani strategici della PAC, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli output previsti riveduti, presentando una domanda di modifica dei piani strategici della PAC ai sensi dell'articolo 107 entro il 1° gennaio dell'anno precedente l'anno di domanda in questione.

Ove opportuno, al fine di evitare che la superficie massima sovvenzionata per l'intera Unione di cui al paragrafo 1, primo comma, sia superata, la Commissione rivede i coefficienti di riduzione di cui a tale paragrafo per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie di riferimento nei rispettivi piani strategici della PAC.

La Commissione informa gli Stati membri interessati della revisione del coefficiente di riduzione al più tardi prima del 1° febbraio dell'anno precedente l'anno di domanda in questione.

Ciascuno Stato membro interessato presenta una corrispondente domanda di modifica del proprio piano strategico della PAC con il coefficiente di riduzione riveduto ai sensi del secondo comma prima del 1° aprile dell'anno precedente l'anno di domanda in questione. Il coefficiente di riduzione riveduto è fissato nell'atto di esecuzione con cui è approvata la modifica del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 107, paragrafo 8.

4. Per quanto riguarda i semi oleaginosi interessati dal memorandum d'intesa di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di ettari per i quali il sostegno è stato effettivamente versato nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121.

SOTTOSEZIONE 2

PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE

Articolo 34

Ambito di applicazione

Gli Stati membri concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori [...] che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nella presente sottosezione.

Articolo 35

Norme generali

1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.
2. Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone che risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità.

3. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità [...] **di qualsiasi norma e condizione** [...] **adottate** a norma del paragrafo 4.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e sulle notifiche ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 36

Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

1. Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:
 - Bulgaria: 3 342 ha
 - Grecia: 250 000 ha
 - Spagna: 48 000 ha
 - Portogallo: 360 ha

2. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:
 - Bulgaria: 1,2 t/ha
 - Grecia: 3,2 t/ha
 - Spagna: 3,5 t/ha
 - Portogallo: 2,2 t/ha
3. L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:
 - Bulgaria: [624,11] EUR,
 - Grecia: [225,04] EUR,
 - Spagna: [348,03] EUR,
 - Portogallo: [219,09] EUR
4. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme sulle condizioni di concessione del pagamento specifico per il cotone, sui requisiti di ammissibilità e sulle pratiche agronomiche.

6. La Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 37

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. Ai fini della presente sottosezione, per “organizzazione interprofessionale riconosciuta” si intende una persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:
- a) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - b) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
 - c) orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori;
 - d) aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;
 - e) elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.
2. Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano [...] **gli eventuali criteri** [...] definiti a norma del paragrafo 3.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:
- a) i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;
 - b) gli obblighi dei produttori;
 - c) la situazione in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi i criteri di cui alla lettera a).

Articolo 38

Concessione del pagamento

1. Agli agricoltori è concesso il pagamento specifico per il cotone per ettaro [...] a norma dell'articolo 36.
2. In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone per ettaro [...] nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 36, paragrafo 1, è maggiorato di **[2]** EUR.

CAPO III

TIPI DI INTERVENTI [...] IN ALCUNI SETTORI

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39

Ambito di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme relative ai tipi di interventi [...]:

- a) **nel** settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) **nel** settore dei prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera v), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) **nel** settore vitivinicolo, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) **nel** settore del luppolo, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) **nel** settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

- f) **negli** altri settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 **e nei settori comprendenti i prodotti elencati nell'allegato [X] del presente regolamento***.

Articolo 40

Tipi di interventi [...] obbligatori e facoltativi

1. I tipi di interventi [...] nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 39, lettera a), **sono obbligatori per gli Stati membri con organizzazioni di produttori in tale settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.** [...]

1 bis. I tipi di interventi [...] nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 39, lettera b), sono obbligatori per tutti gli Stati membri.

2. I **tipi** di **interventi** nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 39, lettera c), **sono** **obbligatori** per gli Stati membri elencati nell'allegato V.
3. Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi [...] di cui all'articolo 39, lettere d), e) e f).
4. Lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, può attuare nel settore del luppolo **i tipi** di **interventi** di cui all'articolo 39, lettera f), solo a condizione che tale Stato membro decida nel proprio piano strategico della PAC di non attuare **i tipi** di **interventi** [...] di cui all'articolo 39, lettera d).

* Può essere inserito un considerando per spiegare come sono stati individuati i prodotti elencati nell'allegato [X] (in relazione al regolamento 1308/2013).

5. Gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, possono attuare nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola i tipi di interventi [...] di cui all'articolo 39, lettera f), solo a condizione che tali Stati membri decidano nei propri piani strategici della PAC di non attuare i tipi di interventi [...] di cui all'articolo 39, lettera e).

Articolo 41

Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi [...]

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nel presente capo [...] per quanto riguarda:

- a) la garanzia **che i tipi di interventi di cui al presente capo che perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 41 bis, lettere a), b), c) e da g) a j), per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e altri settori, e di cui all'articolo 51, lettere a) e da b) a i) per quanto riguarda il settore vitivinicolo, non comportino distorsioni della concorrenza all'interno dell'Unione** [...];
- b) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui al presente capo, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata;
- c) il livello massimo di aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 46, paragrafo 4, lettera a), e per i tipi di interventi di cui all'articolo 52, paragrafo 3;
- d) le norme per la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a);

- e) le norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori.

Articolo 41 bis*

Obiettivi nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all'articolo 39, lettera f)

Gli obiettivi nei settori di cui all'articolo 39, lettere a), d), e) e f) sono i seguenti:

- a) **pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere a), b), c) e i);**
- b) **concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti interessati, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere a) e c);**
- c) **miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, lettera c);**
- d) **ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere a), c) e i);**

* Articolo basato in larga misura sugli articoli 42 e 59 della proposta della Commissione.

e) promozione, sviluppo e attuazione:

i) metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;

ii) pratiche colturali resistenti agli organismi nocivi ed ecocompatibili;

iii) norme in materia di salute e benessere degli animali che vanno al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale;

iv) utilizzo e gestione ecocompatibili dei sottoprodotti e dei rifiuti, incluse il loro riutilizzo e valorizzazione;

v) utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare, protezione dell'acqua, del suolo, e dell'aria, nonché azioni finalizzate alla biodiversità.

Questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere e), f) e i);

f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, di cui all'articolo 6, lettera d);

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, lettera b);

h) promozione e commercializzazione dei prodotti; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere b) e c);

- i) incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, lettera i);
- j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore pertinente; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c).

Articolo 41 ter*

Tipi di interventi nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui alla lettera f) dell'articolo 39

1. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 41 bis, lettere da a) a i), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di interventi nei settori di cui all'articolo 39, lettere a), d), e) e f):

a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ricerca e produzione sperimentale, nonché altre azioni, comprese le azioni finalizzate a:

i) conservazione del suolo, compreso l'aumento del carbonio nel suolo;

ii) miglioramento dell'uso e della gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell'acqua;

iii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di varietà, razze e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

iv) aumento del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dell'uso di energia rinnovabile;

v) imballaggi ecologici soltanto nel campo della ricerca e della produzione sperimentale;

* Articolo basato in larga misura sugli articoli 43 e 60 della proposta della Commissione.

- vi) biosicurezza, salute e benessere degli animali;
- vii) riduzione delle emissioni e dei rifiuti, e miglioramento dell'utilizzo e gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, incluso il loro riutilizzo e valorizzazione;
- viii) miglioramento della resistenza agli organismi nocivi;
- ix) riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso di pesticidi o riduzione dell'uso di medicinali veterinari, compresi gli antibiotici;
- x) creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità;
- b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
- c) formazione, compresi l'orientamento e lo scambio di buone pratiche;
- d) produzione biologica o integrata;
- e) azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti;
- f) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare i mercati;
- g) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;

h) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali;

i) azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi.

2. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui all'articolo 41 bis, lettera j), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di interventi nei settori di cui all'articolo 39, lettere a), d), e) ed f):

a) creazione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

c) magazzinaggio collettivo di prodotti da parte dell'organizzazione di produttori o dei soci dell'organizzazione di produttori, inclusa, se necessario, la trasformazione collettiva per facilitare il magazzinaggio;

d) reimpianto di frutteti o uliveti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici;

e) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, inclusa, se necessario, la trasformazione volta a agevolare tale ritiro;

f) raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;

- g) mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie;
- h) assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi garantendo al tempo stesso che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi;
- i) fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a singoli produttori;
- j) attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;
- k) servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione e scambio delle migliori prassi, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi, l'uso sostenibile di pesticidi o di medicinali veterinari nonché l'utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine.

SEZIONE 2

IL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 42

Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli

Nel settore dei prodotti ortofrutticoli **di cui all'articolo 39, lettera a) gli Stati membri perseguono gli [...] obiettivi di cui all'articolo 41 bis, lettere da a) a i) [...]. Gli obiettivi di cui all'articolo 41 bis, lettere g), h) e i), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi.**

Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi corrispondano ai tipi di interventi scelti conformemente a quanto stabilito all'articolo 41 ter.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Articolo 43

[...]

[...]

[...]

[...]

2. [...]

[...]

[...]

3. [...]

Articolo 44

Programmi operativi

1. Gli obiettivi di cui all'articolo [...] **41 bis** e gli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori [...] o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. I programmi operativi hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni. [...]

2 bis. I programma operativi perseguono almeno gli obiettivi di cui all'articolo 41 bis, lettere b), e) ed f).

3. Per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi descrivono gli interventi selezionati tra quelli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC.

4. [...] **Le** organizzazioni di produttori [...] o [...] associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 **presentano i programmi operativi agli Stati membri per approvazione e, in caso di approvazione, li attuano.**

5. [...]
6. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) gli interventi nell'ambito dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;
- b) gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente;

c) non vi sia doppio finanziamento.

7. Gli Stati membri garantiscono che:

- a) almeno il [...] **{15%}** della spesa prevista nell'ambito dei programmi operativi riguardi gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo [...] **41 bis**, lettere [...] **e** ed [...] **f**);

{a bis) qualora almeno l'80% dei produttori aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici in virtù del titolo III, capo IV, del presente regolamento, tali impegni siano considerati come interventi di cui alla lettera a);}

- b) [...]

- c) gli interventi nell'ambito dei tipi di interventi di cui all'articolo [...] **41 ter**, paragrafo 2, lettere [...] e), [...] f) **e g**), non superino un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Articolo 45

Fondi di esercizio

1. Le organizzazioni di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli [...] o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
 - a) con contributi finanziari:
 - i) degli aderenti all'organizzazione di produttori [...] o dell'organizzazione stessa o
 - ii) delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tali associazioni;
 - b) con l'aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni quando tali **organizzazioni o** associazioni presentano un programma operativo.
2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati approvati dagli Stati membri.

Articolo 46

Aiuto finanziario dell'Unione per il settore ortofrutticolo

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato:
 - a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;

- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

[...]

[...]

[...]

[...]

Detti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale di cui al primo comma sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 41 bis, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per un programma operativo o parte di esso, se [...] **si applica** almeno uno dei **casi** [...] seguenti:
- a) organizzazioni di produttori operanti in Stati membri diversi attuano gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo [...] **41 bis**, lettere b), [...] e) **e f)**, a livello transnazionale;
 - b) una o più organizzazioni di produttori sono impegnate in interventi attuati a livello interprofessionale;
 - c) il programma operativo riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio¹³;
 - d) il programma operativo è attuato per la prima volta da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - e) le organizzazioni di produttori rappresentano meno del 20% della produzione ortofrutticola in uno Stato membro;

¹³ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

- f) l'organizzazione di produttori opera in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;
- g) il programma operativo comprende gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo [...] **41 bis**, lettere [...] **d**), [...] **e**), [...] **f**), [...] **i**) e [...] **j**);
- h) il programma operativo è attuato per la prima volta da un'organizzazione di produttori riconosciuta frutto di una fusione tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute.**

3 bis. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato all'80% per la spesa connessa all'obiettivo di cui all'articolo 41 bis, lettera d), se tale spesa copre almeno il 5% della spesa nell'ambito del programma operativo.

3 ter. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato all'80% per la spesa connessa all'obiettivo di cui all'articolo 41 bis, lettere e) e f), se tale spesa copre almeno il {20} *% della spesa nell'ambito del programma operativo.

4. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 100% nei seguenti casi:

- a) ritiri dal mercato di prodotti ortofrutticoli in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
 - i) distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dal diritto nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

* Da considerare in combinato disposto con l'articolo 44, paragrafo 7, lettere a) e a bis).

- ii) distribuzione gratuita a istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, agli istituti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a colonie di vacanze, nonché a ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività;
- b) azioni connesse all'orientamento di altre organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che tali organizzazioni di produttori appartengano a regioni di Stati membri di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, o all'orientamento di singoli produttori.

Articolo 47

Aiuto finanziario nazionale

1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore e i prodotti ortofrutticoli è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del 10% del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. L'aiuto finanziario nazionale si aggiunge al fondo di esercizio.
2. Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell'Unione se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20% per tre anni consecutivi prima dell'attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione.

Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario nazionale a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e all'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.

SEZIONE 3

SETTORE DELL'APICOLTURA

Articolo 48

Obiettivi nel settore dell'apicoltura

Gli Stati membri perseguono almeno uno degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 [...] nel settore dell'apicoltura.

Articolo 49

Tipi di interventi nel settore dell'apicoltura e aiuto finanziario dell'Unione

1. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono, per ciascun obiettivo specifico **selezionato** di cui all'articolo 6 [...] uno o più dei seguenti tipi di interventi nel settore dell'apicoltura:
 - a) **servizi di consulenza**, assistenza tecnica, **formazione, informazione e scambio delle migliori prassi** agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori, **incluso per quanto riguarda gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi**;
 - b) [...] **investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, anche a fini di :**
 - i)** lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
 - ii)** **prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione**;

iii) ripopolamento del patrimonio apicolo nell'Unione, incluso l'allevamento delle api;

iv) razionalizzazione della transumanza;

v) miglioramento della competitività e dell'innovazione nel settore dell'apicoltura;

c) [...]

d) azioni di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura;

e) [...]

f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

g) **promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese** azioni di monitoraggio del mercato **e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana;**

h) azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti.

2. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri motivano la propria scelta di obiettivi specifici e tipi di interventi. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, gli Stati membri definiscono gli interventi.

3. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri stabiliscono il finanziamento da essi fornito per i tipi di interventi selezionati.

4. [...] Gli Stati membri **forniscono almeno gli stessi importi di quelli previsti all'articolo 82, paragrafo 2, e possono fornire aiuto finanziario supplementare fino al 100% della spesa.**

5. In sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri [...] **collaborano con** i rappresentanti delle organizzazioni del settore apicolo.
6. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio.

Articolo 50

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nella presente sezione, per quanto riguarda:

- a) l'obbligo degli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio di cui all'articolo 49, paragrafo 6;
- b) una definizione di alveare e i metodi per calcolare il numero di alveari;
- c) il contributo minimo dell'Unione alle spese connesse alla realizzazione dei tipi di interventi e degli interventi di cui all'articolo 49.

SEZIONE 4

SETTORE VITIVINICOLO

Articolo 51

Obiettivi nel settore vitivinicolo

Gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore vitivinicolo:

- a) migliorare la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione [...] ; [...] **questo** obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 [...], lettere b), **c)** [...] e h);

a bis) migliorare la sostenibilità dei sistemi di produzione e ridurre l'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere da d) a f) e h);

- b) migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell'Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 [...], lettere da a) a e), g) e h);
- c) contribuire a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato vitivinicolo dell'Unione per prevenire crisi di mercato; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6 [...], lettera a);

- d) contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori vitivinicoli dell'Unione che subiscono perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6 [...], lettera a);
- e) aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione, segnatamente mediante lo sviluppo di prodotti, processi e tecnologie innovativi e la creazione di valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, incluso un elemento di trasferimento di conoscenze; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 [...], lettere a), b), c), e) e i);
- f) **sostenere l'utilizzo dei** sottoprodotti della vinificazione a fini industriali, **agronomici** ed energetici per garantire la qualità dei vini dell'Unione proteggendo nel contempo l'ambiente; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 [...], lettere d) ed e);
- g) contribuire a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino e sui regimi di qualità dell'Unione per il vino; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 [...], lettere b) e i);
- h) migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione nei paesi terzi; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 [...], lettere b) e h);
- i) contribuire ad aumentare la resilienza dei produttori contro il rischio di fluttuazioni del mercato; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6 [...], lettera a).

Articolo 52

Tipi di interventi nel settore vitivinicolo

1. Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all'articolo 51, gli Stati membri scelgono nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di interventi:

a) azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, [...] **consistenti in uno o più dei seguenti interventi:**

- **riconversioni varietali, compreso tramite sovrainnesto;**

- **rilocalizzazione di vigneti;**

- reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;

- **miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile,**

ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;

b) investimenti **in immobilizzazioni** materiali e immateriali **in metodi culturali viticoli,** **escluse le operazioni pertinenti per il tipo di intervento di cui alla lettera a),** in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;

- c) vendemmia verde, consistente nella totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie e esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione;
- d) assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi;
- e) investimenti materiali e immateriali nell'innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti [...] **, inclusi prodotti provenienti da** sottoprodotti della vinificazione, processi e tecnologie innovativi o altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, fra l'altro per lo scambio di conoscenze;
- f) distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- g) azioni di informazione relative ai vini dell'Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino o promuovere i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche;
- h) promozione realizzata nei paesi terzi, comprendente uno o più dei seguenti elementi:
 - i) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
 - ii) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - iii) campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;

- iv) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
 - v) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione;
 - vi) preparazione di schede tecniche, inclusi test di laboratorio e valutazioni, con riguardo alle pratiche enologiche, alle norme fitosanitarie e in materia di igiene e ad altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo, al fine di facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;
- i) aiuti temporanei e decrescenti a copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione.
2. Gli Stati membri, nei propri piani strategici della PAC, motivano la scelta da essi effettuata con riguardo agli obiettivi e ai tipi di interventi nel settore vitivinicolo. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, [...] **specificano** gli interventi.
3. In aggiunta ai requisiti di cui al titolo V, gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un calendario di attuazione per i tipi di interventi selezionati, gli interventi e una tabella finanziaria generale che indichi le risorse da stanziare e la ripartizione prevista delle medesime tra i tipi di interventi selezionati e tra i vari interventi in conformità con gli stanziamenti finanziari di cui all'allegato V.

Articolo 53

Aiuto finanziario dell'Unione per il settore vitivinicolo

1. L'aiuto finanziario dell'Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), non supera il **[50%]** dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o il **[75%]** dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle regioni meno sviluppate.

L'aiuto può assumere unicamente la forma di una compensazione ai produttori per le perdite di reddito dovute all'esecuzione dell'intervento e di un contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito dovute all'esecuzione dell'intervento può coprire fino al **[100%]** della perdita in questione e **assumere una delle forme seguenti:**

i) l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo massimo non superiore a tre anni;

ii) la compensazione finanziaria.

2. L'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), non supera i seguenti limiti:

- a) **[50%]** dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;
- b) **[40%]** dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
- c) **[75%]** dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;
- d) **[65%]** dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹⁴; può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

¹⁴ **Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).**

Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i limiti massimi di cui al primo comma sono dimezzati.

Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà¹⁵.

3. L'aiuto finanziario dell'Unione a favore della vendemmia verde di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), non supera il **[50%]** della somma dei costi diretti connessi alla distruzione o all'eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito dovuta a tale distruzione o eliminazione.
4. L'aiuto finanziario dell'Unione per l'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera d), non supera i seguenti limiti:
 - a) **[80%]** del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
 - b) **[50%]** del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
 - i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di perdite causate da condizioni climatiche avverse;
 - ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.

¹⁵ Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, 31.7. 2014 (2014/C 249/01).

L'aiuto finanziario dell'Unione per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato. I contratti di assicurazione esigono che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

5. L'aiuto finanziario dell'Unione per l'innovazione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera e), non supera i seguenti limiti:
- a) **[50%]** dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;
 - b) **[40%]** dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
 - c) **[75%]** dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;
 - d) **[65%]** dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma si applica soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; può essere tuttavia applicato a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, il limite massimo di aiuto di cui al primo comma è dimezzato.

6. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere g) e h), non supera il [50%] della spesa ammissibile.
Inoltre, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali fino al 30% della spesa ammissibile, ma l'aiuto finanziario dell'Unione e i pagamenti dello Stato membro non superano complessivamente l'80% della spesa ammissibile.
7. L'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera f), è fissato dalla Commissione conformemente alle norme specifiche stabilite all'articolo 54, paragrafo 3, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 54

Norme specifiche sull'aiuto finanziario dell'Unione per il settore vitivinicolo

1. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'aiuto finanziario dell'Unione per l'assicurazione del raccolto non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
2. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al limite di cui all'articolo 53, paragrafo 3.
3. L'importo dell'aiuto dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione è fissato per % vol e per ettolitro di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto finanziario dell'Unione per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che supera il 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione sia versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92% in volume.

L'aiuto finanziario dell'Unione comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore, a condizione che quest'ultimo sostenga i relativi costi.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'alcole ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera f), per il quale è stato concesso un aiuto finanziario dell'Unione sia utilizzato esclusivamente per scopi industriali o energetici che non distorcono la concorrenza.

4. Gli Stati membri interessati fissano nei propri piani strategici della PAC una percentuale minima di spesa per le azioni aventi come obiettivo la protezione dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo.

SEZIONE 5

SETTORE DEL LUPPOLO

Articolo 55

Obiettivi e tipi di interventi nel settore del luppolo

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 3, perseguono **nel settore del luppolo** uno o più degli [...] obiettivi [...] **di cui all'articolo 41 bis, lettere da a) a h) e i)**[...] .

[...]

[...]

2. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, [...] **sceglie** uno o più tipi di interventi di cui all'articolo [...] **41 ter** al fine di perseguire gli obiettivi prescelti di cui al paragrafo 1. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, lo Stato membro[...] **specifica** gli interventi. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, motiva la scelta degli obiettivi, dei tipi di interventi e degli interventi finalizzati a raggiungere tali obiettivi.

3. Gli interventi specificati dagli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 3, sono attuati tramite organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

SEZIONE 6

SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

Articolo 56

Obiettivi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

Gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, perseguono **nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola** uno o più degli [...] obiettivi **di cui all'articolo 41 bis, lettere a), c), d), e), f), g), e i)** [...].

[...]

[...]

Articolo 57

Tipi di interventi [...] nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 56, gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, [...] nei propri piani strategici della PAC:

a) se decidono di attuare gli interventi [...]

[...] mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori [...] o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, **selezionano uno o più tipi di interventi di cui all'articolo 41 ter, o**

b) negli altri casi, scelgono uno o più tipi di interventi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi specificano gli interventi.

Ai [...] fini **della lettera a)**, [...] si applicano l'articolo [...] **44, paragrafi 2, e da 3 a 6**, e [...] **l'articolo 45** del presente regolamento.

2. I tipi di interventi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono i seguenti:

- a) impianto, ristrutturazione e riconversione di uliveti, compreso il reimpianto di ulivi ove ciò sia necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro;**
- b) investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e infrastrutture oleicole, nonché in macchinari e strutture e strumenti di commercializzazione;**
- c) investimenti materiali e immateriali nell'innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti e sottoprodotti del settore dell'olio di oliva, processi e tecnologie innovativi o altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, in particolare per lo scambio di conoscenze;**
- d) impegni agro-climatico-ambientali nonché misure per la promozione o la conservazione dei sistemi tradizionali, quali definiti dagli Stati membri, in termini di densità di piantumazione, pluricoltura, presenza di terrazzamenti, riduzione degli input energetici esterni ed elevato valore paesaggistico.**

Articolo 58

Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione ai costi ammissibili non supera:

- a) il [75%] della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo [...] **41 bis**, lettere a), [...] **c)**, [...] **d)**, **e)**) e [...] **f)**;
- b) il [75%] della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il [50%] per altri interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo [...] **41 bis**, lettera [...] **g)**;

- c) il [50%] della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo [...] **41 bis**, lettera [...] j);
- d) il [75%] della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'articolo [...] **41 ter**, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori **o associazioni di organizzazioni di produttori** di almeno due Stati membri produttori, il [50%] della spesa effettivamente sostenuta se per questo tipo di intervento la suddetta condizione non è soddisfatta.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.
3. Gli Stati membri garantiscono il finanziamento complementare fino a un massimo del [50%] dei costi non coperti dall'aiuto finanziario dell'Unione.

SEZIONE 7

ALTRI SETTORI

Articolo 59

Obiettivi negli altri settori

Gli Stati membri [...] [...] [...] **possono scegliere, nell'ambito dei propri piani strategici della PAC, i settori di cui all'articolo 39, lettera f), in cui attuare i tipi di interventi di cui all'articolo 41 ter. Per ciascun settore scelto, gli Stati membri perseguono uno o più obiettivi di cui all'articolo 41 bis, lettere da a) ad h) e j). Gli Stati membri motivano la propria scelta di settori e obiettivi.**

[...]

[...]

Articolo 60

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Articolo 60 bis

Tipi di interventi in altri settori

1. In ciascun settore selezionato tra gli altri settori di cui all'articolo 39, lettera f), gli Stati membri scelgono:

- a) qualora decidano di attuare gli interventi mediante forme di cooperazione tra produttori di cui al paragrafo 2 del presente articolo, uno o più dei tipi di interventi di cui all'articolo 41 ter, o
- b) nel caso di altre forme di cooperazione tra produttori, uno o più tipi di interventi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Gli Stati membri motivano la propria scelta di tipi di interventi.

I tipi di interventi di cui all'articolo 41 ter, paragrafo 2, lettere c), e), f), g) e h) non si applicano al cotone, ai semi di ravizzone e di colza, ai semi di girasole e ai semi di soia inclusi nell'allegato [X].

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri definiscono le forme di cooperazione da utilizzare:

- a) gli Stati membri possono decidere che i tipi di interventi in uno o più settori sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o, per il cotone, mediante le entità di cui al paragrafo 4. A tal fine si applica l'articolo 44, paragrafi 2, e da 3 a 6, del presente regolamento;**
- b) il sostegno per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 41 bis, lettere a), b) e j), è concesso soltanto alle organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;**
- c) il sostegno per gli interventi di cui all'articolo 41 ter, paragrafo 1, lettere b), c), f), h), e i), può essere concesso anche alle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;**
- d) il sostegno per gli interventi di associazioni di gruppi di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori non riguarda gli stessi interventi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri considerano gli interventi delle associazioni di gruppi di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori insieme agli interventi delle organizzazioni aderenti.**

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

- i) gli interventi di un'associazione di gruppi di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione;**

ii) non vi sia doppio finanziamento;

e) gli Stati membri garantiscono che il sostegno per gli interventi di cui all'articolo 41 ter, paragrafo 2, lettere e), f) e g), non sia superiore a un terzo dell'importo totale delle spese del settore o dei settori prescelti quali definiti nei rispettivi piani strategici della PAC.

3. I tipi di interventi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono i seguenti:

a) investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e infrastrutture settoriali, nonché in macchinari e strutture e strumenti di commercializzazione;

b) investimenti materiali e immateriali nell'innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti e sottoprodotti del settore, processi e tecnologie innovativi o altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, in particolare per lo scambio di conoscenze;

c) promozione realizzata nei paesi terzi, comprendente uno o più dei seguenti elementi:

i) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;

ii) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

iii) campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;

iv) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;

v) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione;

vi) preparazione di schede tecniche, inclusi test di laboratorio e valutazioni, norme fitosanitarie e in materia di igiene e altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l'importazione di prodotti del settore, al fine di facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi.

4. Gli Stati membri che scelgono di attuare tipi di interventi settoriali nel settore del cotone mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconoscono le organizzazioni di produttori nel settore del cotone e le associazioni di tali organizzazioni di produttori secondo i requisiti e le procedure di cui all'articolo 152, paragrafo 1, e agli articoli da 153 a 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013¹⁶. I gruppi di produttori di cotone e le federazioni di tali gruppi di produttori riconosciuti dagli Stati membri in base al protocollo n. 4 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica del 1979 prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento sono considerati, ai fini della presente sezione, rispettivamente organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori.

5. Gli Stati membri che scelgono di attuare tipi di interventi settoriali per i semi di ravizzone e di colza, i semi di girasole o i semi di soia di cui all'allegato [x], provvedono affinché i pagamenti per superficie previsti per tali colture nell'ambito della presente sezione siano inclusi nella superficie massima sovvenzionata di cui all'articolo 33.}^{*}

¹⁶ REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

^{*} Il contenuto di questo articolo dovrebbe essere ulteriormente discusso sulla base dei risultati del CSA del 25 novembre 2019, in cui è stato presentato un approccio alternativo per l'articolo 60 bis, che ha ottenuto il sostegno della maggioranza delle delegazioni.

Articolo 61

[...]

[...]

[...]

Articolo 62

[...]

Articolo 63
Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è [...] limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta **per i tipi di interventi di cui all'articolo 60 bis. La parte residua delle spese è a carico dei beneficiari.**

Gli Stati membri possono decidere che l'aiuto finanziario dell'Unione venga pagato ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni. A tal fine si applicano l'articolo 45 e l'articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento.

1 bis. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i primi cinque anni dall'anno di riconoscimento.

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 5% del valore della produzione commercializzata :
- ____ di ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori **o**
 - **dei produttori organizzati nelle forme di cooperazione di cui all'articolo 60 bis, paragrafi da 1 a 3.**

CAPO IV

TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE

SEZIONE 1

TIPI DI INTERVENTI

Articolo 64

Tipi di interventi per lo sviluppo rurale

I tipi di interventi contemplati dal presente capo [...] **consistono in pagamenti o sostegno in relazione a:**

- a) gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;
- b) i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
- c) svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
- d) gli investimenti;
- e) insediamento dei giovani agricoltori, [...] avvio di nuove imprese rurali **e sviluppo di piccole aziende agricole;**
- f) gli strumenti per la gestione del rischio;
- g) la cooperazione;
- h) lo scambio di conoscenze e l'informazione.

Articolo 65

Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione

1. Gli Stati membri [...] **includono gli impegni agro-climatico-ambientali tra gli interventi nei rispettivi piani strategici della PAC e possono includervi altri impegni in materia di gestione. I pagamenti a fronte di tali impegni sono concessi** alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei [...] piani strategici della PAC.
2. [...]
3. [...]
4. Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori [...] **o** ad altri beneficiari che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili per conseguire [...] **uno o più degli** obiettivi specifici di cui all'articolo 6 [...].
5. [...] **A norma del presente articolo**, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:
 - a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle [...] norme **BCAA** [...] stabilite ai sensi del capo I, sezione 2, del presente titolo;
 - b) vanno al di là dei requisiti minimi **pertinenti** relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori **pertinenti** stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;

- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 28.

6. Gli Stati membri [...] **stabiliscono i pagamenti da corrispondere** [...] **sulla base dei** costi **aggiuntivi** sostenuti e **del** mancato guadagno derivante dagli impegni assunti, **tenendo conto dei target finali prefissati**. **Tali pagamenti sono concessi annualmente e possono includere anche i** [...] costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità. [...]
7. Gli Stati membri possono promuovere e sostenere regimi collettivi e regimi di pagamenti basati sui risultati per incoraggiare gli agricoltori **o altri beneficiari** a produrre un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia [...] **o** in modo misurabile.
8. Gli impegni assunti hanno avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare determinati benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga di un anno al termine del periodo iniziale.

[...] **Per quanto concerne gli impegni per il benessere degli animali, gli impegni per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, la conversione all'agricoltura biologica,** [...] i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale [...] **o in altri casi debitamente giustificati**, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata inferiore **pari ad almeno un anno**.

8 bis. Gli Stati membri assicurano che sia prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito del tipo di intervento di cui al presente articolo al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti o obblighi di cui al paragrafo 5 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità alla lettera d) del medesimo paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Gli Stati membri assicurano inoltre che sia prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito di questo tipo di intervento di cui al presente articolo che vanno al di là del periodo {2021}-2027 al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo.

9. Se il sostegno [...] **a norma del presente articolo** è concesso per impegni agro-climatico-ambientali, impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 e servizi silvo-climatico-ambientali, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro. **In casi debitamente giustificati o per altri impegni, gli Stati membri possono applicare unità di misura diverse dall'ettaro.**

10. [...]

11. [...]

Articolo 66

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento [...] **di uno o più** degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 [...].
2. Tali pagamenti sono concessi agli agricoltori [...] in relazione alle zone designate conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

In deroga al primo comma, in casi debitamente giustificati gli Stati membri possono ridesignare le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici alle condizioni previste all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.*

3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti [...] **a norma del presente articolo** solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata.
4. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 3 sono calcolati con riguardo ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.
5. I pagamenti sono concessi annualmente per ettaro di superficie **agricola**.

* Il considerando 40 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

Articolo 67

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE, [...] 2009/147/CE o [...] 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento [...] di **uno o più** degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 [...].
2. Tali pagamenti [...] **sono** concessi agli agricoltori [...] **[...] o ad altri beneficiari [...]** [...] in relazione a zone svantaggiate di cui al paragrafo 1. **Nel settore forestale i pagamenti sono concessi soltanto a silvicoltori, gestori forestali e relative associazioni.**
3. Nel [...] **determinare** le zone svantaggiate, gli Stati membri possono includere **una o più** delle zone seguenti:
 - a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
 - b) altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC;
 - c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

4. Gli Stati membri possono concedere pagamenti [...] **a norma del presente articolo** solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti agli svantaggi territoriali specifici nella zona interessata, **compresi eventuali costi di transazione**.
5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati come segue:
- a) con riguardo ai vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle norme [...] **BCAA** pertinenti stabilite ai sensi del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;
 - b) con riguardo ai vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO [...] **1** secondo quanto previsto all'allegato III, e delle norme [...] **BCAA** stabilite ai sensi del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
6. I pagamenti sono concessi annualmente per ettaro di superficie.

Articolo 68

Investimenti

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno [...] **a norma del presente articolo** solo per **quegli** investimenti **in attivi** materiali e [...] immateriali che contribuiscono al conseguimento **di uno o più** degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. [...]

Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in linea con il concetto di gestione sostenibile delle foreste emerso dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

3. Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:
- a) [...]
 - b) acquisto di diritti all'aiuto;
 - c) acquisto di terreni **per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione interessata, [...] che, in caso di** strumenti finanziari, **si applica al contributo del piano strategico della PAC pagato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;**
 - d) acquisto di [...] **bestiame, ad eccezione delle razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012,** piante annuali con le relative spese di impianto per scopi diversi da quello di ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici;

- e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- f) investimenti nell'irrigazione non coerenti con il conseguimento **e il mantenimento** di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, compresa l'espansione dell'irrigazione che interessa corpi idrici il cui status è stato definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico **per ragioni relative alla quantità**;
- g) investimenti in [...] infrastrutture **su larga scala, determinate dagli Stati membri**, che non rientrano **nelle** strategie di sviluppo locale **di tipo partecipativo di cui all'articolo 26 del regolamento [RDC], ad eccezione degli investimenti nella banda larga, nelle energie rinnovabili nonché nella protezione dalle inondazioni e nella protezione del litorale**;
- h) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento.

Le lettere [...] b), d) e g) del primo comma non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

In deroga alla lettera c), l'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio, nonché l'acquisto di terreni da parte di giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari, possono essere ammissibili a un'aliquota superiore al 10%. Nel caso degli strumenti finanziari, qualsiasi percentuale definita si applica al contributo del piano strategico della PAC pagato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante.

{In deroga alla lettera f), gli investimenti nell'irrigazione possono essere resi ammissibili se, da una valutazione ambientale ex ante, emerge che gli investimenti non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente. Tale valutazione d'impatto ambientale è condotta dall'autorità competente o è da essa approvata.}

4. Gli Stati membri limitano il sostegno a [...] **una o più** aliquote [...] **non superiori** al 75% dei costi ammissibili.

L'aliquota [...] può essere aumentata **ad un massimo del 100%** per i seguenti investimenti:

- a) imboschimento e investimenti non produttivi connessi a **uno o più** degli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, [...] lettere d), e) e f), **inclusi gli investimenti non produttivi a favore della protezione del bestiame dalla predazione;**
- b) investimenti nei servizi di base nelle zone rurali , **determinati dagli Stati membri;**
- c) investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali o eventi catastrofici e investimenti nella realizzazione di adeguati interventi preventivi nelle foreste e nell'ambiente rurale;
- d) investimenti non produttivi sostenuti attraverso le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 26 [RDC] e progetti di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 71, lettera a);**

e) investimenti non produttivi in infrastrutture forestali nonché ricomposizione e miglioramento fondiari.

5 Qualora il diritto dell'Unione conduca all'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

Articolo 69

*Insediamiento dei giovani agricoltori, [...] avvio di nuove imprese rurali **e sviluppo di piccole aziende agricole***

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori, [...] l'avvio di nuove imprese rurali **e lo sviluppo di piccole aziende agricole** alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento **di uno o più** degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno [...] **a norma del presente articolo** solo per agevolare:
 - a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni [...] **previste dallo Stato membro nel suo piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e);**
 - a bis) lo sviluppo di piccole aziende agricole, come determinato dagli Stati membri;**
 - b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura e alla silvicoltura o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole **in attività non agricole;**
 - c) l'avvio di attività imprenditoriali extra-agricole nelle zone rurali [...] **determinate dagli Stati membri.**

3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative alla presentazione e al contenuto di un piano aziendale [...] **da applicare affinché i beneficiari ricevano il sostegno a norma del presente articolo.**
4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, **strumenti finanziari o una combinazione di entrambi.** Il sostegno è limitato a un importo massimo di **aiuto pari a 100 000 EUR** e può essere [...] **differenziato in base a criteri oggettivi.**

Articolo 70

Strumenti di gestione del rischio

1. Gli Stati membri [...] **possono concedere** un sostegno agli strumenti di gestione del rischio alle condizioni stabilite nel presente articolo e ulteriormente specificate nei rispettivi piani strategici della PAC, **in base alla loro valutazione delle esigenze a seguito dell'analisi SWOT.**
2. [...] **Il** sostegno **concesso** [...] **a norma del presente articolo** [...] **promuove** gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori [...] a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo. [...] **Esso contribuisce** al conseguimento **di uno o più** degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.
3. Gli Stati membri possono concedere **un sostegno per diversi tipi di strumenti di gestione del rischio in linea con la loro valutazione delle esigenze e,** in particolare, [...] **per:**
 - a) contributi finanziari per i premi dei regimi assicurativi;
 - b) contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, comprese le spese amministrative di costituzione.

4. **Nel fornire sostegno ai sensi del paragrafo 3,** gli Stati membri stabiliscono le seguenti condizioni di ammissibilità:
- a) i tipi e la copertura [...] **degli strumenti di gestione del rischio** ammissibili;
 - b) il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione;
 - c) le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione **e, ove opportuno, altri strumenti di gestione del rischio ammissibili.**
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite **superiori a una soglia** minima del 20% della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.
6. Gli Stati membri limitano il sostegno a [...] **una o più** aliquote**[...] non superiori** al 70% dei costi ammissibili.
7. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Articolo 71
Cooperazione

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC:
 - a) [...] per preparare e attuare [...] **operazioni** di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114; [...]
 - b) **per preparare e attuare** l'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC]* [...];
 - c) [...] per promuovere **e sostenere** i regimi di qualità **nonché il loro utilizzo da parte degli agricoltori** [...];
 - d) **per sostenere** le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori;
 - e) **per sostenere** altre forme di cooperazione.
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno [...] **a norma del presente articolo** solo per promuovere forme di cooperazione che coinvolgano almeno due [...] **attori** e che contribuiscano al conseguimento di **uno o più** degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.
3. Gli Stati membri possono includere [...] **a norma del presente articolo** i costi relativi a tutti gli aspetti della cooperazione.

* La presidenza propone anche di modificare il considerando 45 nel modo seguente: "[...] agricoltura sostenuta dalla comunità; **tutte le** azioni nell'ambito del LEADER; e la creazione di gruppi di produttori e organizzazioni di produttori [...]".

4. Gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo globale che copra i costi della cooperazione e i costi [...] delle operazioni attuate, **compresi i costi di investimento**, o possono coprire unicamente i costi della cooperazione e utilizzare per l'attuazione del progetto i fondi provenienti da altri tipi di interventi o da strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione. **Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati le norme e i requisiti pertinenti relativi ad operazioni analoghe che rientrano in altri tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui agli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 72 del presente regolamento.**

Nel caso dell'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del [RDC], in deroga al primo comma:

- a) **un sostegno per tutti i costi ammissibili al supporto preparatorio a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del [RDC] e per attuare le strategie selezionate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettere b) e c), del [RDC] è concesso solo sotto forma di un importo globale a norma del presente articolo e**
- b) **gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati le norme e i requisiti pertinenti dell'Unione relativi ad operazioni analoghe che rientrano nel tipo di intervento[...] per gli investimenti di cui all'articolo 68 del presente regolamento.**

5. [...]

6. Gli Stati membri non sostengono tramite questo tipo di interventi la cooperazione che coinvolge unicamente organismi di ricerca.

7. Nel caso della cooperazione nell'ambito della successione nelle aziende agricole, gli Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori che hanno raggiunto l'età pensionabile [...] **o agli agricoltori che la raggiungeranno entro la fine dell'operazione, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in conformità della rispettiva** legislazione nazionale.
8. Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo di sette anni, tranne per **LEADER** e le azioni climatico-ambientali collettive in casi debitamente giustificati ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, [...] lettere d), e) e f).

Articolo 72

Scambio di conoscenze e di informazioni

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per lo scambio di conoscenze e di informazioni tra aziende **e comunità** agricole, silvicole e rurali **nonché per la protezione della natura, dell'ambiente e del clima, compresa l'educazione e le azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente,** alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. [...] **Il sostegno a norma del presente articolo può** coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a promuovere l'innovazione, [...] **la** formazione e **la** consulenza, **l'elaborazione e l'aggiornamento di piani, studi, come pure** [...] lo scambio e la diffusione delle conoscenze e delle informazioni che contribuiscono al conseguimento di **uno o più** degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Il sostegno ai servizi di consulenza è concesso soltanto per i servizi di consulenza conformi all'articolo 13, paragrafo 3.

3. [...] *

[...] **N**el caso della creazione di servizi di consulenza [...], gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo fisso pari a un massimo di 200 000 EUR. **Assicurano che tale sostegno sia limitato nel tempo.**

[...]

[...]

[...]

* Non è più previsto un limite all'intensità di aiuto.

Sezione 2

Elementi applicabili a vari tipi di interventi

Articolo 73

Selezione delle operazioni

1. L'autorità di gestione del piano strategico della PAC, **le autorità a livello regionale** o [...] gli organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi con riguardo ai seguenti tipi di interventi: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori, [...] avvio di nuove imprese rurali **e sviluppo di piccole aziende agricole**, cooperazione, scambio di conoscenze e di informazioni, previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 111. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione per gli interventi di investimento chiaramente destinati a fini ambientali o realizzati nell'ambito di attività di ripristino.

In deroga al primo comma, in casi debitamente giustificati può essere stabilito un altro metodo di selezione dopo aver consultato il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 111.

2. La responsabilità dell'autorità di gestione, **delle autorità a livello regionale o degli organismi intermedi designati** di cui al paragrafo 1 non pregiudica i compiti dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) [RDC].
3. Il paragrafo 1 non si applica quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

4. **Gli Stati membri possono decidere di non applicare i [...]** criteri di selezione [...] per le operazioni che hanno ricevuto un "marchio di eccellenza" nell'ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa o che sono state selezionate nell'ambito di [...] **LIFE**, a condizione che tali operazioni siano coerenti con il piano strategico della PAC.
5. Non sono selezionate per il sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del piano strategico della PAC sia stata presentata [...], a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. **Gli Stati membri stabiliscono la data d'inizio dell'ammissibilità dei costi.**
6. **Un'operazione può essere attuata totalmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro interessato, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che contribuisca agli obiettivi del piano strategico della PAC.**

{Articolo 74

*Norme [...] **specifiche** per gli strumenti finanziari*

1. **Il sostegno sotto forma di strumenti finanziari secondo quanto previsto all'articolo 52 del regolamento (UE) [RDC] può essere concesso nell'ambito dei tipi di interventi di cui agli articoli 68, 69, 70, 71 e 72 del presente regolamento.**

[...] **2.** Se il sostegno è concesso sotto forma di strumenti finanziari [...], si applicano le definizioni di "strumento finanziario", "prodotto finanziario", "destinatario finale", "fondo di partecipazione", "fondo specifico", "effetto leva", "coefficiente di moltiplicazione", "costi di gestione" e "commissioni di gestione" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [RDC] e le disposizioni di cui al titolo V, capo II, sezione 2, di tale regolamento.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui ai paragrafi da [...] **3** a 5.

2. [...]
3. In conformità dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) [RDC] [...] il capitale di esercizio [...] può essere considerato una spesa ammissibile **nell'ambito dei tipi di interventi di cui agli articoli 68, 70, 71 e 72 del presente regolamento.**

Per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, il capitale di esercizio può essere considerato una spesa ammissibile con un equivalente sovvenzione lordo fino a un massimo di 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari [...] **al livello del destinatario finale.**

4. Quando un'operazione riceve una combinazione di sostegni sotto forma di strumenti finanziari e sovvenzioni, [...] al sostegno combinato fornito all'operazione si applica l'aliquota di sostegno [...] **stabilita nel piano strategico della PAC in conformità degli articoli 68, 69, 70, 71 e 72 del presente regolamento** [...].
5. Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale dei contributi versati nell'ambito del piano strategico della PAC oppure, nel caso delle garanzie, accantonati [...] **per** i contratti di garanzia, dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:
- a) ai pagamenti ai destinatari finali [...], nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;

- b) alle risorse accantonate [...] **per** i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base a una **prudente valutazione ex ante dei rischi e secondo il** coefficiente di moltiplicazione [...] **stabilito per i rispettivi** nuovi prestiti o investimenti azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;
- c) ai pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) [RDC];
- d) ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli impegni giuridici assunti nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione.

Ai fini della lettera b), [...] **se l'entità che beneficia delle garanzie non ha erogato l'importo previsto di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi azionari ai destinatari finali in conformità del coefficiente di moltiplicazione, la spesa ammissibile è ridotta in proporzione.** Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo **sulle spese ammissibili corrispondenti all'importo del sostegno sottostante che è stato restituito.**

Ai fini della lettera d), [...] se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione [...] o fondi specifici [...] **sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto [...] a norma dell'articolo 53, (paragrafo [...] 2bis) del regolamento (UE) [RDC], [...] l'importo delle commissioni e spese di gestione [...] è [...] un [...] tasso forfettario [...] fino al [...] 10% [...] dell'importo totale incluso in ciascuna domanda di pagamento a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, lettere a) e b). Il tasso forfettario va fino al 20% dell'importo totale relativo a investimenti azionari o quasi azionari inclusi in ciascuna domanda di pagamento a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, lettera b).**

[...] **Ai fini della lettera d),** se gli organismi che attuano [...] **un fondo di partecipazione o fondi specifici sono selezionati** tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, [...] **l'importo delle commissioni e spese di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento che riflette il risultato** della procedura competitiva [...] . **Tali costi e commissioni di gestione sono composti da una base e da una remunerazione basata sulla performance.**

Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

Articolo 75

Utilizzo del FEASR attuato tramite [...] InvestEU

1. [...] Gli Stati membri possono assegnare, [...] nella **proposta di** piano strategico della PAC **di cui all'articolo 106 o nella domanda di modifica di un piano strategico della PAC di cui all'articolo 107,** [...] **un** importo **da fornire e da** eseguire tramite **la garanzia di bilancio InvestEU e il polo di consulenza InvestEU.** L'importo da [...] **fornire a** InvestEU non supera il [5%] della dotazione totale del FEASR [...] **per il piano strategico della PAC ed è attuato in conformità delle norme InvestEU di cui al regolamento InvestEU.** Il piano strategico della PAC contiene [...] **una** motivazione del ricorso a InvestEU **e il suo contributo al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici indicati all'articolo 6 e selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.**

[...]

2. Per le domande di modifica di un piano strategico della PAC [...] possono essere individuate solo risorse di anni futuri.

[...]

3. L'importo di cui al paragrafo 1 [...] è impiegato per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro **e per il polo di consulenza InvestEU, [una volta concluso l'accordo di contributo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento ... [regolamento InvestEU]].**
4. Se entro [...] **quattro mesi dopo la decisione della Commissione di approvare il piano strategico della PAC** non è stato concluso un accordo di contributo di cui all'articolo [9] del [regolamento InvestEU] per l'importo di cui al paragrafo 1 **assegnato nel piano strategico della PAC di cui all'articolo 106, l'importo corrispondente è utilizzato nel piano strategico della PAC a seguito di una domanda di modifica da parte** dello Stato membro [...] conformemente all'articolo 107 [...] .
- 4 bis.** L'accordo di contributo per l'importo di cui al paragrafo 1 assegnato nella domanda di modifica di un piano strategico della PAC è concluso contestualmente all'adozione della decisione **che approva la** modifica **del** piano **strategico** della PAC.
5. Se entro [...] **nove** mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia di cui all'articolo [9] del [regolamento InvestEU], **l'accordo di contributo è risolto o prorogato di comune accordo.**

Laddove la partecipazione di uno Stato membro a InvestEU sia interrotta, gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono [...] **recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** e lo Stato membro presenta una [...] domanda di modifica del piano strategico della PAC **per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2.**

La cessazione o la modifica dell'accordo di contributo è conclusa contestualmente all'adozione della decisione che approva la modifica del piano strategico della PAC entro il 31 dicembre 2026.

6. Se entro [...] quattro anni [...] dalla firma di un accordo di garanzia di cui all'articolo [9] del [regolamento InvestEU] esso non è stato **debitamente** attuato [...], lo Stato membro può chiedere che gli importi impegnati nell'accordo di garanzia ma non riservati a copertura di prestiti, **investimenti azionari** o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5.
7. Le risorse generate da importi forniti a InvestEU o imputabili a questi [...] sono messe a disposizione dello Stato membro e impiegate [...] **per il sostegno a titolo dello stesso obiettivo o degli obiettivi di cui al paragrafo 1, sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio [...]**.
8. **Il termine per il disimpegno automatico a norma dell'articolo 32 del [RO] per gli importi da reimpiegare in un piano strategico della PAC ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 inizia nell'anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.}***

* Dovrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di valutare se sia necessario garantire l'allineamento con le pertinenti disposizioni del RDC una volta che il regolamento sia sufficientemente stabilizzato, evitando duplicazioni.

Articolo 76

Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti

Se il sostegno è concesso sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno conformemente agli articoli 65, 66 e 67, gli Stati membri garantiscono che i calcoli corrispondenti siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo,[...] organismi[...]i dotati della necessaria perizia e funzionalmente indipendenti dalle autorità competenti per l'attuazione del piano strategico della PAC effettuano i calcoli o confermano l'adeguatezza e l'esattezza degli stessi.

Articolo 77

*[...] **Forme di sovvenzioni***

1. Fatti salvi gli articoli 65, 66, 67 [...], **69, 74 e** 75, il sostegno concesso nell'ambito del presente capo può assumere una delle seguenti forme:
 - a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;
 - b) costi unitari;
 - c) somme forfettarie;
 - d) finanziamento a tasso fisso.
2. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:
 - a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; o

- ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
- iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio **stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione;**
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

Articolo 78

Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi per lo sviluppo rurale

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli di cui al presente capo relativi alle condizioni per la concessione di un sostegno per [...]

[...] **gli** impegni in materia di gestione di cui all'articolo 65 **per le risorse genetiche e per il benessere degli animali** [...]

[...]

[...] .

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 79

Spese del FEAGA e del FEASR

1. Il FEAGA finanzia i tipi di interventi connessi:
 - a) ai pagamenti di cui all'articolo 14;
 - b) agli interventi settoriali di cui al titolo III, capo III.
2. Il FEASR finanzia i tipi di interventi di cui al titolo III, capo IV.

Articolo 80

*Ammissibilità delle spese**

1. Le spese sono ammissibili a un contributo del FEAGA [...] a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione. **Le spese del FEASR sono ammissibili a decorrere dalla data di presentazione del piano strategico della PAC, ma non prima del 1° gennaio {2021}.**
2. Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione **ovvero dalla data di notifica della modifica di cui all'articolo 107, paragrafo 7, secondo comma.**

* Da discutere ulteriormente alla luce delle disposizioni transitorie.

In deroga **al primo comma e** all'articolo 73, paragrafo 5, [...] in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, il piano strategico della PAC può disporre che l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR relative a modifiche del piano possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

3. Sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre [2029]. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l'aiuto in questione è effettivamente pagato dall'organismo pagatore entro il 31 dicembre [2029].

Articolo 81

Dotazioni finanziarie per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti

1. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) [RO], l'importo totale che può essere concesso in uno Stato membro per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, del presente regolamento per un dato anno civile non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro quale stabilita all'[allegato IV].

Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) [RO], l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro, in un anno civile, a norma del titolo III, capo II, sezione [...] **3**, sottosezione 2, del presente regolamento e prima dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento, non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro di cui all'[allegato VI].

Ai fini dell'articolo 86, paragrafo 5, la dotazione finanziaria di uno Stato membro di cui al primo comma, previa detrazione degli importi di cui all'[allegato VI] e prima di qualsiasi trasferimento a norma dell'articolo 15, è fissata nell'[allegato VII].

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 che modificano le dotazioni degli Stati membri di cui agli [allegati IV e VII] per tener conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi compresi i trasferimenti di cui agli articoli 15 e 90, i trasferimenti di assegnazioni finanziarie di cui all'articolo 82, paragrafo 5, e le detrazioni necessarie per finanziare i tipi di interventi in altri settori di cui all'articolo 82, paragrafo 6.

In deroga al primo comma, l'adeguamento dell'[allegato VII] non tiene conto di eventuali trasferimenti a norma dell'articolo 15.

3. L'importo delle dotazioni finanziarie indicative per intervento di cui all'articolo 88 per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 14 che deve essere concesso in uno Stato membro per un dato anno civile può superare la dotazione di tale Stato membro stabilita all'[allegato IV] dell'importo stimato della riduzione dei pagamenti che figura nel piano strategico della PAC di cui all'articolo 100, paragrafo 2, lettera d), secondo comma.

Articolo 82

Dotazioni finanziarie per taluni tipi di interventi settoriali

1. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi nel settore vitivinicolo è ripartito tra gli Stati membri secondo quanto stabilito all'[allegato V].
2. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi nel settore dell'apicoltura è ripartito tra gli Stati membri secondo quanto stabilito all'[allegato VIII].
3. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi nel settore del luppolo assegnato alla Germania è fissato a [2 188 000] EUR all'anno.

4. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola è ripartito come segue:
- a) [10 666 000] EUR all'anno per la Grecia;
 - b) [554 000] EUR all'anno per la Francia; e
 - c) [34 590 000] EUR all'anno per l'Italia.
5. Nell'ambito dei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire le dotazioni finanziarie totali di cui ai paragrafi 3 e 4 sulle loro dotazioni per i pagamenti diretti. Tale decisione non può essere oggetto di riesame.
- Le dotazioni finanziarie degli Stati membri trasferite sulle dotazioni per i pagamenti diretti non sono più disponibili per i tipi di interventi di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino al 3% delle dotazioni degli Stati membri riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato IV, previa detrazione degli importi disponibili per il cotone di cui all'allegato VI, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.

Gli Stati membri possono decidere di incrementare la percentuale di cui al primo comma fino al 5%. In tal caso l'importo corrispondente a questo incremento è dedotto dall'importo massimo fissato all'articolo 86, paragrafo 5, primo comma, e non è più disponibile per le dotazioni destinate ai tipi di interventi di sostegno accoppiato al reddito ivi menzionati.

7. Nel 2023 gli Stati membri possono riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107.
8. Gli importi indicati nel piano strategico della PAC approvato, risultanti dall'applicazione dei paragrafi 6 e 7, sono vincolanti nello Stato membro interessato.

Articolo 83

Dotazioni finanziarie per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale

1. L'importo totale del sostegno dell'Unione per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale a norma del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a [78 811] milioni di EUR a prezzi [correnti], conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027¹⁷.
2. Lo 0,25% delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato a finanziare le attività di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) [RO], tra cui la rete europea per la politica agricola comune di cui all'articolo 113, paragrafo 2, del presente regolamento [...]. Le suddette attività possono riguardare periodi **di programmazione** precedenti e periodi successivi al piano strategico della PAC.
3. La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2, è riportata nell'[allegato IX].
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 che modificano l'[allegato IX] per riesaminare la ripartizione annua per Stato membro, per tenere conto degli sviluppi pertinenti, compresi i trasferimenti di cui agli articoli 15 e 90, per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo successivamente all'adozione del presente regolamento.

¹⁷ Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2018)322 final.

Articolo 84
Partecipazione del FEASR

[...] **La decisione** di esecuzione della Commissione recante approvazione di un piano strategico della PAC a norma dell'articolo 106, paragrafo 6, fissa la partecipazione massima del FEASR al piano. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

{*Articolo 85*
Tassi di partecipazione del FEASR

1. I piani strategici della PAC fissano un tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure.
2. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
 - a) al [70%] della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;
 - b) al [70%] della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;
 - c) al [65%] della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti a norma dell'articolo 66;
 - d) al [43%] della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al [20%].

3. In deroga al paragrafo 2, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
- a) all'[80%] per gli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 65 del presente regolamento, per i pagamenti a norma dell'articolo 67 del presente regolamento, per gli investimenti non produttivi di cui all'articolo 68 del presente regolamento, per il sostegno al partenariato europeo per l'innovazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento e per l'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC];
 - b) al [100%] per le operazioni finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 15 e 90 del presente regolamento.}

Articolo 86

Dotazioni finanziarie minime e massime

1. Almeno il 5% della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'[allegato IX] è riservato all'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC].
2. Almeno il 30% della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'[allegato IX] è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, [...] lettere d), e) e f) [...] del presente regolamento.

Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche.

3. Al massimo il 4% della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'[allegato IX] può essere utilizzato per finanziare le azioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 112.

La partecipazione del FEASR può essere innalzata al 6% per i piani strategici della PAC in cui l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale è pari al massimo a [...] **1,5** [...] **miliardi** di EUR.

L'assistenza tecnica è rimborsata come finanziamento a tasso fisso a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE [...], Euratom) **2018/1046** [...] nell'ambito dei pagamenti intermedi a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) [RO]. Tale tasso fisso corrisponde alla percentuale stabilita nel piano strategico della PAC per l'assistenza tecnica sul totale delle spese dichiarate.

4. Per ciascuno Stato membro l'importo minimo di cui all'**[allegato X]** è destinato a contribuire all'obiettivo specifico [...] di cui all'articolo 6, [...] lettera g). In base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e all'individuazione delle necessità da soddisfare, l'importo è utilizzato per **uno o entrambi** i tipi di interventi seguenti:
 - a) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 27;
 - b) l'insediamento dei giovani agricoltori di cui all'articolo 69, **paragrafo 2, lettera a)**.
5. Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione [...] **3**, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 1[...] **3**% degli importi di cui all'**[allegato VII]**.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 1[...]3% dell'importo stabilito nell'[allegato VII]. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda 2018.

La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo [...] **di due punti percentuali**, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 1[...]3% sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione [...] **3**, sottosezione 1.

L'importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall'applicazione del primo [...], secondo **e terzo** comma, [...] **non può essere superato**.

In deroga al primo e secondo comma, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all'anno per finanziare il sostegno accoppiato al reddito.

6. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) [RO], l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro prima dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento a norma del titolo III, capo II, sezione [...] **3**, sottosezione 1, per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo [...] **5**.
7. Nel proprio piano strategico della PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura [...] **previsti** nel [regolamento LIFE] nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori, in conformità delle disposizioni del [regolamento Erasmus].

Articolo 87

Tracciabilità delle spese destinate al clima

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuta il contributo della politica agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici tramite una metodologia semplice e comune.
2. Il contributo all'obiettivo di spesa è stimato mediante l'applicazione di ponderazioni specifiche, differenziate valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Tali ponderazioni sono le seguenti:
 - a) 40% per le spese nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità e del sostegno complementare al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezioni 2 e 3;
 - b) 100% per le spese nell'ambito dei regimi per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 4;
 - c) 100% per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 86, paragrafo 2, primo comma, **tranne quelli di cui alla lettera d)**;
 - d) 40% per le spese relative a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 66.

Articolo 88

Dotazioni finanziarie indicative

1. Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri stabiliscono una dotazione finanziaria indicativa per ciascun intervento. Per ciascun intervento, **tale dotazione finanziaria indicativa è pari** all'importo unitario previsto, senza l'applicazione della [...] variazione di cui all'articolo 89, moltiplicato per gli output previsti [...].
2. Se nell'ambito di un intervento sono previsti diversi importi unitari, **la dotazione finanziaria indicativa di cui al paragrafo 1, è pari** alla somma degli importi unitari previsti, senza l'applicazione della [...] variazione di cui all'articolo 89, moltiplicati per gli output previsti corrispondenti [...].
3. **Le dotazioni finanziarie indicative stabilite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non impediscono agli Stati membri di utilizzare i fondi provenienti da tali dotazioni finanziarie indicative come fondi per altri interventi, senza modificare il piano strategico della PAC come indicato all'articolo 107, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del presente regolamento[, e in particolare degli articoli 81, 82, 83, 84, 86 e 89,] e delle disposizioni del regolamento (UE) n. .../... [Regolamento RO]], e in particolare dell'articolo 30, paragrafo 6, lettera b)] e a condizione che:**
 - **le dotazioni finanziarie per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti siano utilizzate per altri interventi sotto forma di pagamento diretto,**
 - **le dotazioni finanziarie per gli interventi di sviluppo rurale siano utilizzate per altri interventi sotto forma di sviluppo rurale,**

- le dotazioni finanziarie per gli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, nel settore dell'apicoltura, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola siano utilizzate soltanto per altri interventi negli stessi settori e il relativo utilizzo non incida sui programmi operativi approvati, e
- le dotazioni finanziarie per gli interventi in altri settori di cui all'articolo 39, lettera f), siano utilizzate per interventi in altri settori di cui all'articolo 39, lettera f), stabiliti nel piano strategico della PAC e il relativo utilizzo non incida sui programmi operativi approvati.

Articolo 89

Variazione dell'importo unitario

1. [...] Gli Stati membri [...] **possono** fissare [...] importi massimi **o minimi per unità , o entrambi** o [...] percentuali di variazione **al rialzo o al ribasso, o entrambe** per ciascun intervento dei seguenti tipi di interventi:
 - a) pagamenti diretti disaccoppiati e sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II;
 - b) pagamenti per impegni in materia di gestione di cui all'articolo 65;
 - c) pagamenti per i vincoli naturali o altri svantaggi territoriali specifici di cui agli articoli 66 e 67.

Le percentuali di variazione **al rialzo o al ribasso** indicano le misura in cui l'importo unitario medio o uniforme realizzato può [...] **essere inferiore all'**importo unitario medio o uniforme previsto che figura nel piano strategico della PAC **o superarlo**.

Per ciascun intervento sotto forma di pagamenti diretti, l'importo unitario medio realizzato o l'importo unitario uniforme non è mai inferiore all'**importo unitario minimo o** all'importo unitario previsto **dopo l'applicazione della percentuale di variazione al ribasso**, a meno che l'output realizzato non superi l'output previsto nel piano strategico della PAC. **Qualora l'output realizzato superi l'output previsto, l'importo unitario medio o uniforme realizzato può scendere al di sotto dell'importo unitario minimo o dell'importo unitario previsto dopo l'applicazione della percentuale di variazione al ribasso purché tale diminuzione sia proporzionata all'output aggiuntivo realizzato.**

Nei casi in cui [...] siano stati [...] **stabiliti** vari importi unitari per un intervento, il presente [...] paragrafo si applica a ciascun importo unitario uniforme o medio di tale intervento.

2. Ai fini del presente articolo, l'importo unitario medio o uniforme realizzato si calcola dividendo la spesa annua [...] per i corrispondenti risultati ottenuti per ciascun intervento.

Articolo 90

Flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell'ambito del FEASR

1. Nell'ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 106, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di trasferire:
 - a) fino al [15%] della dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti di cui all'[allegato IV], previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'[allegato VI] per gli anni civili dal 2021 al 2026 verso la sua dotazione per il FEASR per gli esercizi 2022-2027; o
 - b) fino al [15%] della dotazione dello Stato membro per il FEASR per gli esercizi 2022-2027 verso la sua dotazione per i pagamenti diretti di cui all'[allegato IV] per gli anni civili dal 2021 al 2026.

La percentuale di trasferimento dalla dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti alla sua dotazione per il FEASR di cui al primo comma può essere aumentata:

- a) fino a un massimo di 15 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente per interventi finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, [...] lettere d), e) e f);
 - b) fino a un massimo di 2 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente in conformità dell'articolo 86, paragrafo [...] 4, lettera b).
2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 fissano la percentuale di cui allo stesso paragrafo, che può variare per anno civile.
3. [...] A partire dal 2023 gli Stati membri possono riesaminare **una volta all'anno** le proprie decisioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una domanda di modifica dei propri piani strategici della PAC di cui all'articolo 107.

TITOLO V

PIANO STRATEGICO DELLA PAC

CAPO I

REQUISITI GENERALI

Articolo 91

Piani strategici della PAC

Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità del presente regolamento per l'attuazione del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio.

Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale.*

Sulla base dell'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all'articolo 96, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d'intervento conformemente all'articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire [...] **i pertinenti** obiettivi specifici di cui all'articolo 6. I target finali sono [...] **fissati** sulla base di una serie comune di indicatori di risultato che figurano nell'allegato I.

Per il loro conseguimento gli Stati membri definiscono gli interventi sulla base dei tipi di interventi di cui al titolo III.

Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo [...] ~~{2021}~~ [...] 2027.

* Il secondo e il terzo comma sono stati spostati dall'articolo 93 senza ulteriori modifiche.

Articolo 92

Obiettivi climatico-ambientali più ambiziosi

1. Con i piani strategici della PAC, in particolare con gli elementi della strategia di intervento di cui all'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri mirano a contribuire complessivamente al conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, [...] lettere d), e) e f), in misura maggiore rispetto a quanto fatto complessivamente con il sostegno nel quadro del FEAGA e del FEASR nel periodo dal 2014 al 2020 per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Sulla base delle informazioni disponibili gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani strategici della PAC in che modo intendono ottenere il contributo complessivo maggiore di cui al paragrafo 1. La spiegazione è fondata su informazioni pertinenti, quali gli elementi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 93

[...]

[...]

Articolo 94
Requisiti procedurali

1. Gli Stati membri elaborano i piani strategici della PAC sulla base di procedure trasparenti, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico.
2. [...]
3. Ciascuno Stato membro* organizza un partenariato [...] che include almeno i seguenti partner:
 - a) le autorità pubbliche pertinenti, **comprese le autorità a livello locale e regionale nonché le autorità competenti per le questioni ambientali e climatiche;**
 - b) le parti economiche e sociali;
 - c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.

Gli Stati membri coinvolgono detti partner nella preparazione dei piani strategici della PAC.

4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione dei piani strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gestione concorrente.

* Inserire un considerando per chiarire che il partenariato può essere organizzato come desiderano gli Stati membri.

CAPO II

CONTENUTO DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

Articolo 95

*Contenuto dei piani strategici della PAC**

1. Ciascun piano strategico della PAC contiene **sezioni relative agli aspetti** [...] seguenti [...]:
 - a) la valutazione delle esigenze;
 - b) la strategia di intervento;
 - c) [...] **gli** elementi comuni a più interventi;
 - d) [...] **i** pagamenti diretti e [...] **gli** interventi settoriali e di sviluppo rurale precisati nella strategia;
 - e) i piani dei target finali e i piani finanziari;
 - f) [...] **il** sistema di governance e di coordinamento;
 - g) [...] **gli** elementi che assicurano la modernizzazione della PAC [...] ;
 - h) [...]
2. Ciascun piano strategico della PAC contiene i seguenti allegati:
 - a) l'allegato I sulla valutazione ex ante e sulla valutazione ambientale strategica (VAS);

* Si dovrebbe prendere ulteriormente in considerazione la possibilità di stabilire chiaramente la limitazione del contenuto dei piani strategici della PAC nelle disposizioni del presente regolamento come pure l'interrelazione tra i piani strategici della PAC e il quadro giuridico di cui all'articolo 9, tenendo presente anche i riferimenti in tutto il testo (ad es. agli articoli 26, 28 e 29) alle norme dei piani strategici della PAC.

- b) l'allegato II sull'analisi SWOT;
 - c) l'allegato III sulla consultazione dei partner;
 - d) **ove opportuno**, l'allegato IV sul pagamento specifico per il cotone;
 - e) l'allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC.
3. Le norme dettagliate concernenti il contenuto delle sezioni e degli allegati dei piani strategici della PAC di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite agli articoli da 96 a 103.

Articolo 96

Valutazione delle esigenze

La valutazione delle esigenze di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera a), comprende i seguenti elementi:

- a) la sintesi dell'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2;
- b) l'individuazione delle esigenze per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6 sulla base delle prove contenute nell'analisi SWOT [...] **e la descrizione di quelle che saranno** affrontate attraverso il piano strategico della PAC;
- c) per l'obiettivo specifico che prevede di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza di cui all'articolo 6, [...] lettera a), una valutazione delle esigenze connesse alla gestione dei rischi;
- d) ove [...] **opportuno**, un'analisi delle esigenze [...] **delle** specifiche [...] **regioni** geografiche [...], come le regioni ultraperiferiche;
- e) la definizione delle priorità [...] delle esigenze, [...] compresa una solida giustificazione delle scelte effettuate [...] **che spieghi**, se del caso, **le ragioni** per cui alcune delle esigenze individuate non vengono affrontate o vengono affrontate parzialmente nel piano strategico della PAC.

Per gli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, [...] lettere d), e) e f), la valutazione tiene conto dei piani nazionali in materia di ambiente e clima derivanti dagli strumenti legislativi di cui all'allegato XI.

Per la valutazione gli Stati membri utilizzano [...] dati [...] recenti e [...] affidabili.

Articolo 97

Strategia di intervento

1. Per ciascun obiettivo specifico definito all'articolo 6 [...] e affrontato nel piano strategico della PAC, la strategia di intervento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera b), stabilisce:
 - a) [...] **un** target [...] **finale e i relativi target intermedi** per ciascun indicatore di risultato pertinente, sia esso comune o, se del caso, specifico per il piano strategico della PAC in questione [...]. Il valore di tale target finale è giustificato alla luce della valutazione delle necessità di cui all'articolo 96. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, [...] lettere d), e) e f), il target finale è ricavato dalle spiegazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo;
 - b) gli interventi, basati sui tipi di interventi di cui al titolo III, ad eccezione del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, sono intesi ad affrontare la situazione specifica della zona interessata sulla scorta di una solida logica d'intervento suffragata dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 125, dall'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e dalla valutazione delle necessità di cui all'articolo 96;

c) gli elementi che, da un lato, illustrano in che modo gli interventi **di cui alla lettera b)** consentono di conseguire i target finali, e dall'altro [...] **dimostrano che l'assegnazione di risorse finanziarie agli interventi è adeguata per conseguire i target finali fissati.**

d) [...]

2. La strategia di intervento [...] **dimostra** la coerenza della strategia e la complementarietà degli interventi per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 [...] **fornendo:**

a) una panoramica dell'architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC che descrive [...] **in che modo** la condizionalità e i [...] **pertinenti** interventi [...] affrontano gli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, [...] lettere d), e) e f), nonché la modalità per conseguire l'obiettivo di un contributo complessivo maggiore di cui all'articolo 92 **come pure una spiegazione di come tale architettura debba contribuire ai target finali nazionali a lungo termine già stabiliti fissati o derivanti dagli strumenti legislativi di cui all'allegato XI;**

b) [...]

- c) in relazione all'obiettivo specifico [...] di cui all'articolo 6, [...] lettera g), è presentata una panoramica dei pertinenti interventi e delle condizioni specifiche [...] **per i giovani agricoltori illustrati nel** piano strategico della PAC, quali quelli di cui all'articolo 22, paragrafo 4, agli articoli 27 e 69 e all'articolo 71, paragrafo 7. In particolare, gli Stati membri si attengono all'articolo 86, paragrafo [...] **4**, al momento di presentare il piano finanziario per i tipi di interventi di cui agli articoli 27 e 69. La panoramica illustra inoltre, **in generale**, l'interazione con gli strumenti nazionali al fine di migliorare la coerenza tra le azioni nazionali e dell'Unione nel settore;
- d) una panoramica degli interventi relativi al settore, compresi gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, e gli interventi settoriali di cui al titolo III, capo III, che giustifichi la scelta di affrontare i settori interessati, l'elenco degli interventi per settore, la loro complementarità, nonché eventuali ulteriori target finali specifici connessi agli interventi basati sui tipi di interventi settoriali di cui al titolo III, capo III;
- e) **ove opportuno**, una spiegazione di quali interventi [...] **mirino** ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio;
- f) **ove opportuno**, una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie per intervento e per fondo.

Articolo 98

Elementi comuni a più interventi

La [...] **sezione sugli** elementi comuni a più interventi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera c), comprende:

- a) le definizioni **e le condizioni** fornite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, nonché i requisiti minimi per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati a norma dell'articolo 16;

[...]

[...] **a bis)** per ciascuna norma BCAA di cui all'allegato III, la descrizione del modo in cui è attuata la norma dell'Unione che comprenda i seguenti elementi: la sintesi della pratica in azienda, della portata territoriale e del tipo di agricoltori [...] **soggetti alla norma** nonché, **ove necessario, una descrizione di come la pratica contribuisca** all'obiettivo principale [...] **di conseguire la norma BCAA**;

[...]

- c) la descrizione dell'utilizzo dell'"assistenza tecnica" di cui [...] all'articolo 86, paragrafo 3, e all'articolo 112, e **la descrizione** delle reti della PAC di cui all'articolo 113;
- d) altre informazioni circa l'attuazione, in particolare:
- i) una breve descrizione della determinazione del valore dei diritti all'aiuto e del funzionamento della riserva, se del caso;
 - ii) **ove opportuno**, l'uso del prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 15;
 - iii) una panoramica del coordinamento, della distinzione e delle complementarità tra il FEASR e altri fondi dell'Unione attivi nelle zone rurali.

Articolo 99

Interventi

La [...] **sezione su** ciascun intervento precisato nella strategia di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera d), comprende:

- a) il tipo di intervento in cui rientra;
- b) l'ambito di applicazione territoriale;
- c) la concezione [...] dell'intervento; [...] **per** gli interventi climatico-ambientali, l'articolazione con i requisiti di condizionalità dimostra che le pratiche **sono complementari e** non si sovrappongono;
- d) le condizioni di ammissibilità;

d bis)l'indicatore/gli indicatori di risultato a cui l'intervento contribuisce;

- e) per ogni intervento basato sui tipi di interventi elencati nell'allegato II del presente regolamento, il modo in cui rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC in base a quanto precisato all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento, e per ogni intervento non basato sui tipi di interventi elencati nell'allegato II, se e, in caso affermativo, in che modo rispetta le disposizioni pertinenti dell'articolo 6, paragrafo 5, o dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC;
- f) gli output annuali previsti per l'intervento e, se del caso, la ripartizione per importo unitario di sostegno uniforme o medio;

- g) l'importo unitario di sostegno **uniforme** annuale previsto **oppure, nell'impossibilità di fissare un importo unitario di sostegno uniforme, l'importo unitario di sostegno medio previsto.** [...] **Sono fornite** la [...] giustificazione **dell'importo unitario** e, **ove opportuno**, la massima variazione al rialzo **e al ribasso** giustificata dell'importo unitario di cui all'articolo 89. Ove opportuno, sono altresì fornite le seguenti informazioni:
- i) la forma e la percentuale del sostegno;
 - ii) il [...] **metodo per calcolare gli importi unitari** di sostegno e la relativa certificazione [...] **a norma dell'**articolo 76;
 - iii) i diversi importi unitari uniformi [...] di sostegno **o gli importi unitari medi di sostegno** nell'ambito dell'intervento, in particolare per i gruppi di territori definiti all'articolo 18, paragrafo 2;
 - iv) [...]
- h) la risultante dotazione finanziaria annuale per l'intervento, di cui all'articolo 88. Se del caso, è fornita una ripartizione degli importi previsti per le sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari;
- i) l'indicazione del fatto che l'intervento rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e sia soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato.

Articolo 100

*Piani dei target finali e piani finanziari**

1. Il piano dei target finali di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali **e intermedi** di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a) [...].

* Sono necessarie ulteriori discussioni riguardo ai piani strategici della PAC con elementi regionali a norma dell'articolo 91.

2. Il piano finanziario di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), comprende tabelle coerenti con l'articolo 99, lettere f) e h), che includono:
- a) le dotazioni degli Stati membri per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 81, paragrafo 1, per i tipi di interventi nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 82, paragrafo 1, per l'apicoltura di cui all'articolo 82, paragrafo 2, e per tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 83, paragrafo 3;
 - b) i trasferimenti di importi tra i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi per lo sviluppo rurale in conformità dell'articolo 90 ed eventuali detrazioni dalle dotazioni [...] **dello Stato membro** per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti per mettere gli importi a disposizione dei tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, in conformità dell'articolo 82, paragrafo [...] **6**;
 - c) le dotazioni dello Stato membro per i tipi di interventi nel settore dell'olio di oliva di cui all'articolo 82, paragrafo 4, e nel settore del luppolo di cui all'articolo 82, paragrafo 3, e se detti tipi di interventi non sono attuati, la decisione di includere le dotazioni corrispondenti nella dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti in conformità dell'articolo 82, paragrafo 5;
 - d) la ripartizione delle dotazioni [...] **dello Stato membro** per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti dopo i trasferimenti di cui alle lettere b) e c), sulla base delle dotazioni finanziarie indicative per tipo di intervento [...] e per intervento, che specifichi gli output previsti, l'importo unitario medio o uniforme e la variazione massima di cui all'articolo 89. Se del caso, la ripartizione comprende l'importo della riserva di diritti all'aiuto.

È indicato il prodotto stimato totale della riduzione dei pagamenti **di cui all'articolo 15.**

Tenendo conto dell'uso del prodotto **stimato** della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 15 e all'articolo 81, paragrafo 3, tali dotazioni finanziarie indicative, i relativi output previsti e i corrispondenti importi unitari medi o gli importi unitari uniformi sono stabiliti prima della riduzione dei pagamenti;

- e) la ripartizione delle dotazioni per tipi di interventi settoriali di cui al titolo III, capo III, [...] per intervento e con l'indicazione degli output previsti [...];
- f) la ripartizione delle dotazioni [...] **dello Stato membro** per lo sviluppo rurale dopo i trasferimenti da e verso i pagamenti diretti di cui alla lettera b), per tipo di intervento[...] e per intervento, ivi compresi i totali per il periodo con l'indicazione anche del tasso di partecipazione del FEASR applicabile e della ripartizione per intervento e tipo di regione, ove applicabile. In caso di trasferimento di fondi dai pagamenti diretti, sono specificati l'intervento/gli interventi o la parte dell'intervento finanziati dal trasferimento. La tabella precisa inoltre gli output previsti per intervento e gli importi unitari medi o uniformi. [...] **Se** del caso, **la tabella comprende inoltre** la ripartizione [...] **delle** sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari. Sono inoltre precisati gli importi per l'assistenza tecnica;
- g) [...]

g bis)ove opportuno, i trasferimenti di importi dal FEASR a fini di sostegno nell'ambito di InvestEU a norma dell'articolo 75 del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) [regolamento LIFE] o a norma del regolamento (UE) [regolamento Erasmus] conformemente all'articolo 86, paragrafo 7, del presente regolamento.

2 bis. Il piano finanziario comprende inoltre indicazioni degli interventi che contribuiscono ai requisiti di spesa minima di cui all'articolo 86.

[...]

Articolo 101

Sistemi di governance e di coordinamento

La [...] **sezione sui** sistemi di governance e di coordinamento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera f), comprende:

- a) l'identificazione di tutti gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) [RO] **come pure l'autorità di gestione e le autorità a livello regionale di cui all'articolo 110;**
- b) l'identificazione e il ruolo degli organismi [...] intermedi [...] di cui all'**articolo 110, paragrafo 4;**
- c) le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) [RO], in particolare:
 - i) il sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo IV, capo II, del regolamento (UE) [RO];

- ii) il sistema di controllo e sanzioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO];
- iii) gli organismi di controllo competenti responsabili delle verifiche;
- d) [...] **una panoramica** della struttura di monitoraggio e rendicontazione.

Articolo 102

Modernizzazione

La [...] **sezione sugli** elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e della PAC e contiene in particolare:

- a) una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuirà all'obiettivo generale trasversale relativo alla promozione e alla condivisione delle conoscenze, dell'innovazione e della digitalizzazione **nell'agricoltura e nelle zone rurali** che ne incoraggia altresì l'utilizzo di cui all'articolo 5, secondo comma, in particolare attraverso [...] **la descrizione della struttura organizzativa degli AKIS, del modo in cui i servizi di consulenza di cui all'articolo 13, la ricerca e le reti della PAC coopereranno per fornire consulenza, flussi di conoscenze e servizi per l'innovazione nonché del modo in cui le azioni sostenute a norma dell'articolo 72 sono integrate negli AKIS;**

[...]

[...]

- b) la descrizione [...] **del modo in cui le** tecnologie digitali [...] **saranno utilizzate** **nell'**agricoltura e nelle zone rurali [...] al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi del piano strategico della PAC.

Articolo 103

Allegati

1. L'allegato I del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), include una sintesi dei principali risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 125 e della valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, una spiegazione di come sono stati presi in considerazione o le ragioni per cui non lo sono stati nonché un link alla relazione completa della valutazione ex ante e della VAS.
2. L'allegato II del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), include un'analisi SWOT della situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC.

L'analisi SWOT si basa sulla situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC e comprende, per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, [...] una descrizione generale [...] della situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC, basata su indicatori di contesto comuni e altre informazioni quantitative e qualitative aggiornate, quali studi, relazioni di valutazioni passate, analisi settoriali e insegnamenti tratti da precedenti esperienze.

¹⁸ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Ove opportuno, l'analisi SWOT comprende un'analisi degli aspetti territoriali che evidenzia quei territori che costituiscono l'obiettivo precipuo degli interventi, come pure un'analisi degli aspetti settoriali, segnatamente per i settori soggetti a interventi specifici o a programmi settoriali.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, [...] lettere d), e) e f), l'analisi SWOT fa riferimento ai piani nazionali derivanti dagli strumenti legislativi di cui all'allegato XI.

Per l'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori" di cui all'articolo 6, [...] lettera g), l'analisi SWOT include una breve analisi dell'accesso alla terra, della mobilità e della ristrutturazione delle terre, dell'accesso a finanziamenti e crediti e dell'accesso alla conoscenza e a servizi di consulenza.

Per l'obiettivo generale trasversale che prevede di promuovere e condividere le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione e di incoraggiarne l'utilizzo, di cui all'articolo 5, secondo comma, l'analisi SWOT fornisce inoltre informazioni pertinenti in merito al funzionamento degli AKIS e delle relative strutture.

3. L'allegato III del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera c), comprende i risultati della consultazione con i partner e una breve descrizione di come è stata condotta la consultazione.
4. **Ove opportuno**, l'allegato IV del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera d), fornisce una breve descrizione del pagamento specifico per il cotone e della sua complementarietà con altri interventi specifici del piano strategico della PAC.
5. L'allegato V del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera e), contiene i seguenti elementi:
 - a) una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC, che indichi tra l'altro gli importi per [...] **intervento** e la conformità ai requisiti del presente regolamento; **e**
 - [...]
 - c) l'indicazione del fatto che i finanziamenti nazionali integrativi rientrano o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e sono o meno soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

Articolo 104

Poteri delegati per il contenuto del piano strategico della PAC

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 **fino alla [data in cui dovrebbe iniziare ad applicarsi il piano strategico della PAC – articolo 91]** che modificano il presente capo per quanto riguarda il contenuto del piano strategico della PAC e i suoi allegati; **tale potere è strettamente limitato ad affrontare i problemi riscontrati dagli Stati membri.**

Articolo 105

Competenze di esecuzione per il contenuto del piano strategico della PAC

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme per la presentazione degli elementi di cui agli articoli da 96 a 103 nei piani strategici della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

CAPO III

APPROVAZIONE E MODIFICA DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

Articolo 106

Approvazione del piano strategico della PAC

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC [...], **con il contenuto** di cui all'articolo 95, entro il 1° gennaio 202[...]**x**.
2. La Commissione valuta [...] il piano strategico della PAC [...] **proposto per quanto riguarda la sua** esaustività, [...] **la sua** uniformità e [...] coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, [...] **per quanto riguarda il suo** contributo effettivo agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, [...] **nonché il suo** impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza [...]. La valutazione esamina in particolare l'adeguatezza della strategia del piano strategico della PAC, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l'assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione ex ante.
3. In funzione dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può formulare osservazioni destinate agli Stati membri entro tre mesi dalla data di presentazione del piano strategico della PAC.

Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il piano proposto.

4. La Commissione approva la proposta di piano strategico della PAC, a condizione che le informazioni necessarie siano state presentate e che [...] il piano sia compatibile **con l'articolo 9** [...] **e con gli altri** requisiti di cui al presente regolamento **e al regolamento (UE) [RO]**, [...] **come pure** con le disposizioni adottate a norma [...] **di tali regolamenti**.
5. L'approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più tardi entro [...] **sei** mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.

Essa non riguarda le informazioni di cui [...] agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettere da a) a d).

In casi debitamente giustificati, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le parti mancanti del piano strategico della PAC e fornisce piani dei target finali e piani finanziari indicativi in conformità dell'articolo 100 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l'uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità dell'articolo 107.

6. Ciascun piano strategico della PAC è approvato dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 139.
7. I piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

Modifica del piano strategico della PAC

1. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione domande di modifica dei loro piani strategici della PAC.
2. Le domande di modifica dei piani strategici della PAC sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l'impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 [...]. Sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.
3. La Commissione valuta la coerenza della modifica con il presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo nonché con il regolamento (UE) [RO] e il suo effettivo contributo agli obiettivi specifici.
4. La Commissione approva le modifiche del piano strategico della PAC richieste, a condizione che siano state presentate le informazioni necessarie e che [...] il piano modificato sia compatibile con **l'articolo 9** [...] **e con gli altri** requisiti di cui al presente regolamento **e al regolamento (UE) [RO], come pure** con le disposizioni adottate a norma [...] **di tali regolamenti**.
5. La Commissione può formulare osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica del piano strategico della PAC. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.
6. L'approvazione della domanda di modifica di un piano strategico della PAC avviene entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro [...].

7. La domanda di modifica del piano strategico della PAC [...] può essere presentata [...] una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe definite dalla Commissione conformemente all'articolo 109. **Possono inoltre essere presentate tre ulteriori domande di modifica del piano durante il periodo di validità del piano strategico della PAC. Il presente paragrafo non si applica alle domande di modifica intese a presentare gli elementi mancanti in conformità dell'articolo 106, paragrafo 5.**

7 bis. In deroga ai paragrafi da 2 a 7, e 8 e 9 del presente articolo, gli Stati membri possono modificare e applicare in qualsiasi momento gli elementi del loro piano strategico della PAC relativi agli interventi di cui al titolo III, capo IV, comprese le condizioni di ammissibilità di tali interventi, che non portino a modifiche dei target finali di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a). Notificano tali modifiche alla Commissione prima di iniziare ad applicarle e le includono nella successiva domanda di modifica del piano strategico della PAC conformemente al paragrafo 1.

8. Ciascuna modifica del piano strategico della PAC è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 139.
9. Fatto salvo l'articolo 80, le modifiche dei piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.
10. Le correzioni puramente materiali o editoriali o di errori palesi che non incidono sull'attuazione della politica né sull'intervento non sono considerate domande di modifica. Gli Stati membri informano la Commissione di tali correzioni.

Articolo 108

Computo dei termini per le azioni della Commissione

Ai fini del presente capo, qualora venga fissato un termine per un'azione della Commissione, tale termine decorre dal momento in cui sono state presentate tutte le informazioni in conformità dei requisiti di cui al presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo.

Il suddetto termine non include il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette allo Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti rivisti e termina il giorno in cui lo Stato membro risponde alla Commissione.

Articolo 109

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 [...] **che completano** il presente capo per quanto riguarda:

- a) le procedure e i termini per l'approvazione dei piani strategici della PAC;
- b) le procedure e i termini per la presentazione e l'approvazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC;
- c) [...] la determinazione di casi eccezionali per i quali non vale il numero massimo di modifiche di cui all'articolo 107, paragrafo 7.

TITOLO VI

COORDINAMENTO E GOVERNANCE

Articolo 110

*Autorità di gestione**

1. [...] **Ciascuno Stato membro designa** un'autorità di gestione per [...] **il proprio piano strategico** della PAC (**denominata "autorità di gestione" nel presente regolamento**), **che rappresenta l'unico interlocutore per la Commissione.**

Tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali, gli Stati membri possono designare autorità a livello regionale a cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e le altre **autorità e** organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC.

2. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare:
 - a) che esista un sistema **di informazione** elettronico [...] **di cui all'articolo 117;**

* Sono necessarie ulteriori discussioni riguardo ai piani strategici della PAC con elementi regionali a norma dell'articolo 91.

- b) che i beneficiari e altri organismi coinvolti nell'esecuzione degli interventi:
 - i) siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un'operazione, **ove opportuno**;
 - ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati;
- c) che ai beneficiari interessati siano fornite, se del caso con mezzi elettronici, [...] **informazioni chiare e precise sui** requisiti di gestione obbligatori e [...] sulle norme minime [...] **BCAA** stabilite ai sensi del titolo III, capo I, sezione 2, da applicare a livello di azienda agricola [...];
- d) che la valutazione ex ante di cui all'articolo 125 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia [...] presentata alla Commissione;
- e) che sia istituito il piano di valutazione di cui all'articolo 126, che la valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta entro i termini fissati nel presente regolamento, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 111 e alla Commissione;
- f) che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;

- g) che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, [...] **dopo che la relazione è stata presentata al comitato di monitoraggio in vista di un parere**, sia presentata alla Commissione **conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) [RO]**;
- h) che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;
- i) che l'organismo pagatore riceva tutte le informazioni necessarie, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- j) che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5;
- k) che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l'altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando:
 - i)** i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell'ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso [...] **e**
 - ii)** [...] i beneficiari e il pubblico circa i contributi dell'Unione all'agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.

3. [...] **Laddove le autorità a livello regionale siano responsabili dell'espletamento delle funzioni di cui al paragrafo 2**, l'autorità di gestione [...] **assicura un adeguato coordinamento tra tali autorità al fine di garantire coerenza e uniformità nella progettazione e nell'attuazione del** piano strategico della PAC.
4. **L'**autorità di gestione [...] **o le autorità a livello regionale di cui al secondo comma del paragrafo 1, possono delegare le funzioni a organismi intermedi. In tal caso, l'autorità delegante** rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni [...] **e** provvede affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all'altro organismo di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle proprie funzioni.
5. [...] La Commissione [...] **può** adottare atti [...] **di esecuzione** [...] **che stabiliscono condizioni uniformi per** l'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 111

Comitato di monitoraggio

1. [...] **Ciascuno** Stato membro istituisce un comitato che monitora l'attuazione del piano strategico della PAC (il "comitato di monitoraggio") [...] **entro tre mesi dalla data in cui allo Stato membro viene notificata la decisione di esecuzione della Commissione recante approvazione di un** piano strategico della PAC.

Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno, **che può prevedere la creazione di sottocomitati, incluso a livello regionale.**

Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali.

[...]

2. Lo Stato membro decide la composizione del comitato di monitoraggio e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 94, paragrafo 3.

[...]

[...]

I rappresentanti della Commissione prendono parte ai lavori del comitato di monitoraggio in veste consultiva.

2 bis. Lo Stato membro pubblica online il regolamento interno e l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio, come pure i pareri emessi a norma del paragrafo 4.

3. Il comitato di monitoraggio esamina in particolare:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali;
 - b) le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte;

- c) [...]
 - d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati;
 - e) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità [...]
 - f) [...] .
4. [...] Al comitato di monitoraggio [...] **è chiesto di fornire** il proprio parere su:
- a) [...]
 - b) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
 - c) **i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici di un piano strategico della PAC presentati nelle** relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;
 - d) il piano di valutazione ed eventuali modifiche **significative** dello stesso;
 - e) eventuali proposte dell'autorità di gestione per la modifica del piano strategico della PAC.

Articolo 112

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, il FEASR può finanziare le azioni necessarie per una gestione e un'attuazione efficaci del sostegno in relazione al piano strategico della PAC, ivi compresa la creazione e la gestione delle reti nazionali della PAC di cui all'articolo 113, paragrafo 1. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi **di programmazione** precedenti e periodi successivi coperti dal piano strategico della PAC.

2. Possono altresì beneficiare di un sostegno le azioni dell'autorità responsabile del Fondo capofila conformi all'articolo 25, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) [RDC], **a condizione che il CLLD comporti un sostegno da parte del FEASR.**
3. L'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri non finanzia gli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) [RO].

Articolo 113

Reti europee e nazionali della politica agricola comune

1. Ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale della politica agricola comune (rete nazionale della PAC) per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione.
2. [...] **La Commissione istituisce** una rete europea della politica agricola comune (rete europea della PAC) per il collegamento in rete delle reti, delle organizzazioni e delle amministrazioni nazionali nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione.
3. Il collegamento in rete attraverso le reti della PAC persegue i seguenti obiettivi:
 - a) aumentare il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi **pertinenti** [...] nell'attuazione dei piani strategici della PAC **e, se del caso, nella loro progettazione, nonché favorire l'apprendimento tra pari;**
 - b) [...] **migliorare la qualità dell'attuazione dei piani strategici della PAC;**
 - c) [...] **contribuire a informare il pubblico e i potenziali beneficiari circa la PAC e le possibilità di finanziamento;**

- d) promuovere l'innovazione **nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale** nonché sostenere l'inclusione **e l'interazione tra** [...] tutti i portatori di interessi nei processi di scambio e acquisizione delle conoscenze;
- e) [...]
- f) contribuire alla diffusione dei risultati dei piani strategici della PAC;

f bis) assistere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione dei piani strategici della PAC e nella transizione verso un modello di attuazione basato sull'efficacia;

f ter) sostenere le capacità di monitoraggio e valutazione degli organismi pertinenti.

Gli obiettivi di cui alle lettere f bis) e f ter) sono perseguiti in particolare attraverso la rete europea della PAC.

- 4. Le funzioni delle reti della PAC per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3 sono le seguenti:
 - a) raccolta, analisi e diffusione di informazioni sulle azioni **e sulle buone pratiche messe in atto o** sostenute nel quadro dei piani strategici della PAC **nonché analisi degli sviluppi nell'agricoltura e nelle zone rurali relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6;**
 - b) [...]
 - c) [...]

- d) [...]
- e) creazione di piattaforme, forum ed eventi per facilitare lo scambio di esperienze tra portatori di interessi e l'apprendimento tra pari, inclusi, se del caso, gli scambi con reti in paesi terzi;
- f) raccolta di informazioni **– e sostegno alla loro diffusione – nonché** messa in rete delle strutture e dei progetti finanziati, come i gruppi di azione locale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) [RDC], i gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114, paragrafo 4, e strutture e progetti analoghi;
- g) sostegno a progetti di cooperazione **tra i gruppi operativi del PEI**, i gruppi di azione locali o analoghe strutture di sviluppo locale, compresa la cooperazione transnazionale;
- h) creazione di collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione o reti;
- i) contributo all'ulteriore sviluppo della PAC e alla preparazione dei periodi successivi del piano strategico della PAC;
- j) nel caso di reti nazionali della PAC, partecipazione e contributo alle attività della rete europea della PAC;

i bis) nel caso della rete europea della PAC, contributo allo sviluppo delle capacità delle amministrazioni degli Stati membri e di altri attori coinvolti nell'attuazione dei piani strategici della PAC, anche per quanto riguarda i processi di monitoraggio e valutazione, nonché partecipazione e contributo alle attività delle reti nazionali della PAC.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 114

Partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

1. [...]
2. L'obiettivo del **partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura** (PEI) è promuovere l'innovazione e migliorare lo scambio di conoscenze. **Il PEI sostiene gli AKIS di cui all'articolo 13, paragrafo 2, creando connessioni con le politiche e gli strumenti al fine di accelerare l'innovazione.**
3. Il PEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 [...].
4. [...] In particolare esso:
 - a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;
 - b) collega gli attori dell'innovazione e i progetti;
 - c) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; e
 - d) informa la comunità scientifica sulle necessità della ricerca nella pratica agricola.

I gruppi operativi del PEI **sostenuti nel quadro del tipo di interventi "cooperazione" di cui all'articolo 71** fanno parte del PEI. [...] **Ciascun gruppo operativo elabora** un piano per sviluppare [...] o attuare **un** progetto innovativo che si **basi** sul modello interattivo di innovazione i cui principi fondamentali sono:

- a) sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze di agricoltori o silvicoltori, affrontando nel contempo le interazioni in tutta la catena di approvvigionamento laddove opportuno;
- b) riunione di partner con conoscenze complementari come agricoltori, consulenti, ricercatori, imprese o organizzazioni non governative in una combinazione mirata a seconda dello strumento più adatto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto; e
- c) codecisione e co-creazione nel corso di tutto il progetto.

I gruppi operativi possono agire su un piano transnazionale, anche a livello transfrontaliero.

L'innovazione auspicata può basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali in un nuovo contesto geografico o ambientale.

I gruppi operativi divulgano [...] **una sintesi dei** piani e [...] **dei** risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso le reti della PAC.

TITOLO VII

MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE

CAPO I

Articolo 115

Istituzione del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione

1. [...] **È istituito** un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione **sotto la responsabilità condivisa degli Stati membri e della Commissione** che consenta la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso della sua attuazione.
2. Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione comprende i seguenti elementi:
 - a) una serie di indicatori comuni di contesto, di output, di risultato e di impatto [...] di cui all'articolo 7, che saranno utilizzati come base per il monitoraggio, la valutazione e la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;
 - b) i target finali e intermedi **biennali** [...] stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato;
 - c) la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;
 - d) relazioni periodiche sull'efficacia dell'attuazione, il monitoraggio e le attività di valutazione;

e) [...]

f) le [...] attività di valutazione connesse al piano strategico della PAC.

3. [...]

Articolo 116

Obiettivi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione

[...] **Gli obiettivi del** quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione [...] **sono:**

a) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto a livello di Unione della PAC;

b) [...]

c) monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali dei piani strategici della PAC;

d) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza degli interventi dei piani strategici della PAC;

e) favorire un processo di apprendimento comune connesso all'attività di monitoraggio e di valutazione.

Articolo 117

Sistema di informazione elettronico

Gli Stati membri istituiscono un sistema di informazione elettronico **sicuro** nel quale registrano e conservano le informazioni essenziali sull'attuazione del piano strategico della PAC necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare [...] **per monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target finali fissati**, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione.

Articolo 118

Informazione

Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno a titolo degli interventi del piano strategico della PAC e i gruppi di azione locale si impegnino a fornire all'autorità di gestione o ad altri organismi delegati a svolgere funzioni per suo conto tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio e della valutazione del piano strategico della PAC.

Gli Stati membri assicurano che siano istituite fonti di dati [...] affidabili [...] per consentire un efficace seguito dei progressi in termini di politiche compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d'impatto.

Articolo 119

Procedure di monitoraggio

L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano l'attuazione del piano strategico della PAC e i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali del piano strategico della PAC sulla base degli indicatori di output e di risultato.

Articolo 120

Competenze di esecuzione per il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione

La Commissione adotta atti di esecuzione sul contenuto del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione. Tali atti comprendono [...] i metodi per il computo degli indicatori e le disposizioni necessarie per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

CAPO II

RELAZIONI ANNUALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

Articolo 121

Relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione

1. [...] [...] Gli Stati membri **presentano, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4 [RO],** [...] una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio. [...]

L'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, da presentare, **in conformità dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4 [RO],** entro il 15 febbraio 2030, comprende una sintesi delle valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione.

3. Per essere ricevibile, la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione contiene tutte le informazioni previste ai paragrafi 4, **4bis**, 5 e 6. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione non è ricevibile **a fini di esame e di monitoraggio dell'efficacia** dell'attuazione entro 15 giorni lavorativi dalla [...] **presentazione** della stessa, tale relazione si considera ricevibile.
4. Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari **e** agli indicatori di output e di risultato [...].

{4 bis. Le **informazioni qualitative di cui al paragrafo 4** includono:

- a) gli** output conseguiti;
- b) [...] il rapporto tra [...] la spesa dichiarata nei conti annuali e i pertinenti output di cui alla lettera a) ("importo unitario realizzato")*[...] ;**
- c) [...] i risultati [...] e [...] la distanza dai [...] corrispondenti [...] target intermedi fissati in conformità dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera a).**

Le informazioni di cui alla lettera b) sono ripartite per importo unitario di sostegno come illustrato nel piano strategico della PAC a norma dell'articolo 99, lettera g).

Per un intervento non coperto dal sistema integrato di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento [RO], gli Stati membri possono decidere di fornire, in ciascuna relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, a titolo di riferimento, gli importi unitari medi delle operazioni selezionate nel corso dell'esercizio precedente. Inoltre, per gli anni di pagamento delle operazioni, gli Stati membri possono anche fornire dati quantitativi supplementari relativi alle operazioni pagate al livello di aggregazione da loro scelto. Tali importi unitari medi e, se del caso, i dati quantitativi supplementari sono utilizzati dalla Commissione ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52 del regolamento [RO] e ai fini dell'articolo 38, paragrafo 2, di detto regolamento per ogni anno di pagamento delle operazioni.

[...] }

* Il testo della lettera b) può richiedere un'ulteriore messa a punto per quanto riguarda l'"importo unitario realizzato".

5. [...] **Le informazioni qualitative di cui al paragrafo 4 includono:**

- a)** una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC [...] **rispetto al** precedente esercizio;
- b)** eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi, **ove opportuno**, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.

Possono anche comprendere, ai fini dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento [RO] e fatto salvo l'articolo 52, paragrafo 3:

- a)** **una giustificazione di un'eventuale differenza tra un importo unitario realizzato e il corrispondente importo unitario previsto di cui all'articolo 99, lettera g), del presente regolamento, o, se del caso, della variazione massima al rialzo di cui alla predetta lettera; o**
- b)** **qualora uno Stato membro decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 4 bis, terzo comma, una giustificazione di un'eventuale differenza tra un importo unitario realizzato e il corrispondente importo unitario medio per le operazioni selezionate e, se del caso, i dati quantitativi supplementari relativi alle operazioni pagate.**

Ai fini dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento [RO] è inclusa una giustificazione qualora l'importo unitario realizzato superi di oltre il 50% l'importo unitario previsto o medio.

6. Per gli strumenti finanziari, oltre ai dati da fornire a norma del paragrafo 4, sono fornite informazioni relative a:

- a) le spese ammissibili per tipo di prodotto finanziario;

- b) l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati spese ammissibili;
- c) l'importo, per tipo di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta al FEASR;
- d) gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno proveniente dalla partecipazione del FEASR agli strumenti finanziari di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) [RDC] e le risorse restituite attribuibili al sostegno del FEASR di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento; [...]
- e) **il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del piano strategico della PAC ed effettivamente versati ai destinatari finali.**

Qualora gli Stati membri decidano di applicare il paragrafo 4 bis, terzo comma, per gli strumenti finanziari, l'importo unitario medio di cui a tale comma si riferisce all'importo unitario medio per il sostegno impegnato a favore dei destinatari finali dagli strumenti finanziari nell'esercizio finanziario considerato.

7. [...]

8. [...]

[...]

9. [...]

10. Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, unitamente a una loro sintesi per i cittadini, sono messe a disposizione del pubblico.

10 bis. Fatte salve le procedure della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui al RO, la Commissione può formulare osservazioni sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione ricevibili entro un mese dalla presentazione. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intende accettata. L'articolo 108 sul calcolo dei termini per le azioni della Commissione si applica mutatis mutandis.*

11. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione del contenuto delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 121 bis

Esame biennale dell'efficacia dell'attuazione

1. La Commissione elabora un riesame biennale dell'efficacia dell'attuazione in base alle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione.

* Il presente paragrafo si basa in larga misura sul paragrafo 8 della proposta della Commissione.

2. Quando il valore segnalato di uno o più indicatori di risultato rivela un deficit – rispetto al corrispondente target intermedio – superiore al 45% per l'esercizio 202{3}, al 40% per l'esercizio 202{5} e al 35% per l'esercizio 202{7}, gli Stati membri giustificano tale divario. A seguito della valutazione delle giustificazioni presentate, ove necessario, la Commissione può chiedere allo Stato membro di presentare un piano d'azione in conformità dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) [RO], che descriva le misure correttive pianificate e le tempistiche previste.

Articolo 122

Riunioni annuali di riesame

1. Ogni anno [...] **è organizzata** una riunione di riesame [...] **tra** la Commissione **e ogni Stato membro**, presieduta congiuntamente o dalla Commissione, che [...] **deve svolgersi** non prima di due mesi dalla presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.
2. La riunione annuale di riesame è volta ad analizzare l'efficacia dell'attuazione [...] del **piano strategico della PAC**, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali prefissati, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio.

CAPO III
SISTEMA DI INCENTIVI PER BUONE PRESTAZIONI
AMBIENTALI E CLIMATICHE

$\{[...]\}^*$
[...]

[...]

Articolo 124
[...]

[...]

* Gli articoli 123 e 124 contengono elementi che la presidenza ha messo tra parentesi. Tuttavia tali elementi non fanno parte dell'ultima versione del pacchetto negoziale del QFP. A condizione che detti articoli continuino a restare al di fuori del pacchetto negoziale, la presidenza propone di eliminarli.

[...]

[...]1

CAPO IV

VALUTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

Articolo 125

Valutazioni ex ante

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione dei piani strategici della PAC.
2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei piani strategici della PAC.
3. La valutazione ex ante prende in esame:
 - a) il contributo del piano strategico della PAC agli obiettivi specifici della PAC, tenuto conto delle esigenze nazionali e regionali, del potenziale di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'attuazione della PAC nei precedenti periodi di programmazione;
 - b) la coerenza interna del piano strategico della PAC proposto e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
 - c) la coerenza tra l'assegnazione delle risorse di bilancio e gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC;
 - d) il modo in cui gli output attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
 - e) se i valori obiettivo quantificati relativi ai risultati **e ai target intermedi** sono **adeguati e** realistici, tenendo conto del sostegno previsto del FEAGA e del FEASR;
 - f) [...]

- g) [...]
- h) [...]
- i) [...]
- j) **ove opportuno**, i criteri per l'utilizzo di strumenti finanziari finanziati dal FEASR.

4. La valutazione ex ante [...] **può** comprendere i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 2001/42/CE, tenendo conto delle esigenze connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Articolo 126

Valutazione dei piani strategici della PAC durante il periodo di attuazione e valutazione ex post

1. Le valutazioni dei piani strategici della PAC sono svolte dagli Stati membri per migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei piani [...]. [...] **In merito al loro piano strategico della PAC, gli Stati membri ne valutano** l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza, il valore aggiunto a livello di Unione e l'incidenza rispetto al contributo che apportano agli obiettivi generali della PAC **e a quegli obiettivi** specifici di cui **agli articoli** 5 [...] e [...] 6 [...] **che sono perseguiti dal piano strategico della PAC. L'impatto complessivo del piano strategico della PAC è esaminato soltanto nel quadro della valutazione ex post.**
2. Gli Stati membri affidano le valutazioni a esperti indipendenti dal punto di vista funzionale.
3. Gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.
4. [...]

5. Gli Stati membri redigono un piano di valutazione che fornisce indicazioni in merito alle attività di valutazione previste per il periodo di attuazione.
6. Gli Stati membri presentano il piano di valutazione al comitato di monitoraggio al più tardi entro un anno dall'adozione del piano strategico della PAC.
7. L'autorità di gestione è responsabile del completamento di una valutazione **ex post** globale del piano strategico della PAC entro il 31 [...] **dicembre** 2031.
8. Gli Stati membri rendono pubbliche tutte le valutazioni.

CAPO V

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE AD OPERA DELLA COMMISSIONE

Articolo 127

Valutazione e verifica dell'efficacia dell'attuazione

1. La Commissione predispone un piano pluriennale di valutazione della PAC che sarà condotto sotto la sua responsabilità. **Tale valutazione contempla altresì le misure di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.**
2. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto a livello dell'Unione del FEAGA e del FEASR entro [...] **il {2024}** tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato I. La Commissione può utilizzare tutte le informazioni pertinenti già disponibili, in conformità dell'articolo [...] 128 [...] del [...] **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.**
3. La Commissione procede a una valutazione ex post per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto a livello dell'Unione del FEAGA e del FEASR.
4. In base ai dati forniti nelle valutazioni della PAC, in particolare nelle valutazioni dei piani strategici della PAC, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, **entro il 30 giugno 2026,** una [...] relazione [...] **sulla valutazione intermedia** in cui sono riportati i primi risultati sull'efficacia dell'attuazione della PAC [...]. Una seconda relazione contenente una valutazione dell'efficacia dell'attuazione della PAC è presentata entro il 31 dicembre [...] **2032.**

Articolo 128

Relazioni basate su un insieme di indicatori chiave

Conformemente al requisito di comunicazione di cui all'articolo [...] **41**, paragrafo 3, lettera **h**), punto **iii**), del [...] **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni sull'efficacia dell'attuazione di cui al suddetto articolo misurate sulla base di una serie di indicatori chiave di cui all'allegato XII **del presente regolamento**.

Articolo 129

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione [...] le informazioni **disponibili** necessarie **a consentirle di procedere al** [...] monitoraggio e alla valutazione della PAC **di cui all'articolo 127**.
2. I dati necessari per gli indicatori di contesto e di impatto provengono in primo luogo da fonti di dati consolidate, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat **o tramite accordi con fornitori di dati, come il Centro comune di ricerca e l'Agenzia europea dell'ambiente**. [...] ¹⁹ [...]

¹⁹ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

3. [...] I dati provenienti da registri amministrativi, come il SIGC, il SIPA, i registri dei capi di bestiame e gli schedari vitivinicoli, sono per quanto possibile utilizzati per fini statistici, in cooperazione con le autorità statistiche degli Stati membri e con Eurostat.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, nonché sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Articolo 130

Regole applicabili alle imprese

Se il titolo III del presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo alle forme di cooperazione che rispettano le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli da 206 a [...] **210** del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 131

Aiuti di Stato

1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno previsto nel quadro del presente regolamento si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE non si applicano [...] **al sostegno fornito** dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 132 del presente regolamento, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE.
3. [...] .

Articolo 132

Finanziamenti nazionali integrativi

[...] **Il sostegno fornito dagli** Stati membri in relazione alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE [...] **inteso a offrire** finanziamenti integrativi a favore di interventi **di sviluppo rurale** per cui è concesso il sostegno dell'Unione, in qualsiasi momento nel periodo di validità del piano strategico della PAC, [...] **può essere erogato** solo se [...] **è conforme** al presente regolamento [...] **e incluso** nell'allegato V dei piani strategici della PAC [...] approvati dalla Commissione.

Articolo 132 bis

Aiuti nazionali transitori

Gli Stati membri possono continuare a concedere aiuti nazionali transitori conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di permettere una soppressione graduale di tali pagamenti di 10 punti percentuali annui a partire dal 202x, con il 40% del livello dei pagamenti in ciascuna delle dotazioni finanziarie specifiche per settore autorizzate dalla Commissione nel 2013 a norma dell'articolo 132, paragrafo 7 o dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 133

Misure fiscali nazionali

Gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE non si applicano alle misure fiscali nazionali nel caso in cui gli Stati membri decidano di discostarsi dalle norme fiscali generali consentendo che la base imponibile dell'imposta sul reddito applicata agli agricoltori sia calcolata sulla base di un periodo pluriennale **al fine di uniformare la base imponibile su un certo numero di anni.**

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 134

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1. Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.
2. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere i problemi specifici di cui al paragrafo 1 assicurando al contempo la continuità del [...] **piano strategico della PAC** in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 139, paragrafo 3.
3. Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un'adeguata proposta legislativa.
4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.

1. **Il titolo III, capo II, non si applica alle regioni ultraperiferiche.**
2. Per i pagamenti diretti concessi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione in conformità del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 **e nelle isole minori del Mar Egeo in conformità del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013,** si applicano [...] l'articolo 3, [...] lettere a) e b), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) [...] e b), **lettera c), seconda frase,** e lettera d), il titolo III, capo I, sezione 2, [...] e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), [...] **e** il titolo III, capo I, sezione 2, [...] si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.
3. [...]

CAPO II

SISTEMA DI INFORMAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 136

Scambio di informazioni e documenti

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri.
2. La Commissione assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali e delle relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative al funzionamento dei sistemi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 137

Trattamento e protezione dei dati personali

1. Fatti salvi gli articoli [96, 97 e 98] del regolamento (UE) [RO], gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui ai titoli VI e VII, e non sottopongono tali dati a un trattamento incompatibile con tale finalità.

2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, utilizzando il sistema elettronico sicuro di cui all'articolo 136, essi sono resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.
3. I dati personali sono trattati a norma dei regolamenti (CE) n. 45/2001 e (UE) 2016/679. In particolare, tali dati non sono conservati con modalità che consentono l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione applicabile.
4. Gli Stati membri informano gli interessati che i loro dati personali possono essere trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (CE) n. 45/2001 e (UE) 2016/679.

CAPO III

DELEGA DI POTERE E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 138

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 7, 12, [...] 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, **83**, 104, **109** e 141 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 7, 12, [...] 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, **83**, 104, **109** e 141 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 4, 7, 12, [...] 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, **83**, 104, **109** e 141 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 139
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per la politica agricola comune". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Per quanto riguarda gli atti di cui [all'articolo 15, paragrafo 4, agli articoli 23, 105 e 120, all'articolo 121, paragrafo 11, all'articolo 129, paragrafo 4, e all'articolo 134, paragrafo 1], qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 140

Abrogazioni

1. Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle operazioni attuate a norma dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma di detto regolamento prima del 1° gennaio 2021.

L'articolo 32 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013 continuano ad applicarsi per quanto riguarda la designazione delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. I riferimenti ai programmi di sviluppo rurale sono da intendersi come riferimenti ai piani strategici della PAC.

2. Il regolamento (UE) 1307/2013 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, esso continua ad applicarsi per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni di domanda che hanno inizio prima del 1° gennaio 2021.

[...] **P**er la Croazia, gli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013 [...] continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 141

Disposizioni transitorie

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con misure intese a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei beneficiari nella misura in cui ciò è necessario per la transizione dal regime di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013[...], (UE) n. 1307/2013 **e (UE) n. 1308/2013** a quello istituito dal presente regolamento. Tali norme transitorie stabiliscono in particolare le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma [...] **dei regolamenti** (UE) n. 1305/2013 **e (UE) n. 1308/2013** può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, ivi compreso per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post.

Articolo 142

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo *Per il Consiglio*

Il presidente *Il presidente*
